

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 24 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 aprile 2026, n. 54.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale. (26G00078). . . . . Pag. 1

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2026, n. 55.

Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. (26G00081). . . . . Pag. 9

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 26 marzo 2026.  
Attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8 – Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA. (26A01967). . . . . Pag. 10

#### Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 27 marzo 2026.  
Approvazione del III atto integrativo della «Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 30 maggio 2023. Annualità 2026. (Ordinanza n. 126). (26A01963). . . . . Pag. 13



ORDINANZA 27 marzo 2026.

**Rettifica dell'ordinanza n. 125 PNC del 29 dicembre 2025 con riguardo al Comune di Montorio al Vomano.** (Ordinanza n. 127). (26A01964). *Pag.* 19

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 10 dicembre 2025.

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.** (Delibera n. 49/2025). (26A02008) *Pag.* 22

DELIBERA 10 dicembre 2025.

**Sisma Abruzzo 2009. Approvazione del quarto Piano annuale del settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» della Città dell'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e finanziamento degli interventi, nonché modifica delle delibere CIPESS n. 20 del 14 aprile 2022 e n. 35 del 29 maggio 2024.** (Delibera n. 55/2025). (26A02009) *Pag.* 26

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.».** (26A02067) *Pag.* 45

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium» (26A01965) *Pag.* 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Utufar». (26A01968) *Pag.* 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piperacillina/tazobactam, «Textazo». (26A01969) *Pag.* 67

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Biocon» (26A01970) *Pag.* 67

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mepartricina, «Ipertrofan». (26A01974) *Pag.* 69

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dutasteride, «Dutas». (26A01975) *Pag.* 69

### Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A02046) *Pag.* 69

### Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 aprile 2026 (26A01979) *Pag.* 70

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 aprile 2026 (26A01980) *Pag.* 70


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 aprile 2026 (26A01981) *Pag.* 71

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 aprile 2026 (26A01982) *Pag.* 71

### Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche all'Allegato 1 dell'ordinanza n. 86 del 29 dicembre 2023 (26A01966) *Pag.* 72



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 aprile 2026, n. 54.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2026, N. 23


All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera *a*), primo capoverso, dopo le parole: «appartenenze di essa» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «eccedente in lunghezza i centimetri otto» sono inserite le seguenti: «nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano»;

alla lettera *b*):

al numero 1), le parole da: «muniti di meccanismo di blocco della lama» fino a: «una sola mano» sono sostituite dalle seguenti: «muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama» e le parole da: «, conseguentemente la rubrica» fino a: «e taglio)» sono soppresse;



il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) al comma 2, alinea, le parole: “porto d’arma” sono sostituite dalle seguenti: “porto di armi o di strumenti atti ad offendere”»;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto”»;

al numero 3), capoverso 2-ter, dopo le parole: «comma 1.» il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio”»;

alla lettera c), capoverso Art. 4-*quater*:

al comma 1, le parole: «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1»;

al comma 2, le parole: «primo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «tranne i casi» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nei casi»; al comma 3, dopo le parole: «medesimi fini» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e la parola: «anzidetti» è sostituita dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 4, alle parole: «comma 3, diffidandoli» è premessa la seguente: «medesimo» e le parole: «Autorità garante» sono sostituite dalla seguente: «Autorità»; al comma 6, le parole: «casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «casi in cui la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività commerciale, ai sensi del comma 2»;

al comma 7, dopo le parole: «reiterazione della violazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 6», le parole: «casi di cui al comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «casi in cui la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività commerciale, ai sensi del comma 2» e le parole: «un periodo tra» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo compreso tra»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

al comma 3, le parole: «dall’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione».

All’articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 4-bis, le parole: «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

alla lettera b), le parole da: «582» fino a: «giustificato motivo» sono sostituite dalle seguenti: «544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma, 614, 624 e 635 del codice penale»;

al comma 2, capoverso 3-bis, le parole: «reati di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «reati di cui al comma 1»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All’articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e-bis) sui contenuti *online* del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di *hosting*, ai fornitori di piattaforme *online* o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell’informazione quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l’accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite”».

All’articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola»;

alla lettera b), le parole: «dell’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 628» e le parole: «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all’articolo 624-bis:


1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene”;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500”;

3) alla rubrica, dopo le parole: “in abitazione” la parola: “e” è sostituita dal seguente segno di interpunzione: “;” e dopo le parole: “con strappo” sono aggiunte le seguenti: “e furto con destrezza in casi particolari”»;

alla lettera d), capoverso Art. 628-bis, primo comma, dopo la parola: «sabotaggio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole da: «Se l’aggravante» fino a: «euro 9.000.» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso;



alla lettera *e*), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 628», le parole: «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.»;

al comma 2:

alla lettera *a*), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola» e le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

alla lettera *b*), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

al comma 4, le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera *a*):

al numero 1), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

al numero 2), capoverso 3-*bis*, le parole: «commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3»;

alla lettera *b*):

al numero 1), le parole: «commi 2 e 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, e commi 2 e 3-*bis*»;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: “ad una o più aree di cui all'articolo 9” sono inserite le seguenti: “, commi 1 e 3” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicative previste dallo stesso periodo, può essere disposto in relazione ad una o più delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-*bis* e la sua durata non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter* del predetto articolo 9”»;

al numero 3), dopo le parole: «la durata del divieto» sono inserite le seguenti: «di accesso ad una o più delle zone di cui al predetto comma 3-*bis*, specificamente individuate» e dopo le parole: «del predetto articolo» sono aggiunte le seguenti: «9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza»;

al numero 4), capoverso 3-*bis*:

al primo periodo, le parole: «Il divieto di accesso di cui al comma 2 può essere disposto, altresì, nei confronti di coloro» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti di coloro», la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettere» e dopo le parole: «un pericolo per la sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, il questore può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di mo-

dalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo»;

al numero 6), le parole: «terzo comma»,» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma,»»;

dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 5, le parole: “al provvedimento di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai provvedimenti di cui ai commi 1-*bis* e 4”»;

alla rubrica, dopo le parole: «vigilanza rafforzata,» sono inserite le seguenti: «adeguamento e».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale”.

1-*ter*. Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci».

All'articolo 6:

al comma 4, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «comprese», le parole: «art. 23» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 23», le parole: «557 *quater*» sono sostituite dalla seguente: «557-*quater*», le parole: «previa autorizzazione,» sono soppresse, dopo le parole: «244 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», alle parole: «della Commissione» sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole: «comma 1, lett. *a*), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, lettera *a*), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del suddetto testo unico?»»;



al comma 5, le parole: «percentuale delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale dei proventi delle sanzioni» e dopo le parole: «5-bis del» sono inserite le seguenti: «predetto codice, di cui al»;

al comma 6, dopo le parole: «5-bis, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al», le parole: «previa autorizzazione,» sono soppresse, dopo le parole: «244 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», alle parole: «della Commissione» sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole: «comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettera a), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del suddetto testo unico»;

al comma 7:

all'alinea, dopo la parola: «pari» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera a), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata del bilancio dello Stato»;

alla lettera c), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se nell'attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera d), alle parole: «appaiono costiere» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, capoverso Art. 11-bis:

al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «ricorrono» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per

i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «salvo che non appartenga» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che appartenga» e le parole: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.» sono soppresse.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori). — 1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

“7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili”.

2. All'articolo 158, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

“o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori”.

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»;

alla lettera a):

al numero 1), le parole: «euro 103 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «lire mille a quattromila», le parole: «euro 1000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000», le parole: «e dopo» sono sostituite dalla seguente: «dopo», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “Con le stesse pene” sono sostituite dalle seguenti: “Con la medesima sanzione”» e i segni di interpunzione: «,» sono sostituiti dal seguente: «,»;

al numero 2), le parole: «euro 206 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «lire duemila a quattromila» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “Con le stesse pene” sono sostituite dalle seguenti: “Con la medesima sanzione”»;

al numero 3), terzo capoverso, le parole: «legge anzidetta» sono sostituite dalle seguenti: «medesima legge»;


alla lettera b), le parole: «euro 413» sono sostituite dalla seguente: «quattromila»;

al comma 2, le parole: «, primo comma,» sono soppresse, le parole: «da euro 103 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «da lire duecentomila a un milione duecentomila» e le parole: «euro 2400» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.400».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «338, 339,» sono sostituite dalle seguenti: «336, 337, 338, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339,» e le parole: «e 584» sono sostituite dalle seguenti: «584 e 635, terzo comma,»;

al comma 2, dopo le parole: «sentenza di condanna» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1».



L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico*). — 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582, secondo comma, dopo le parole: «primo periodo,» sono inserite le seguenti: «e terzo comma,»;

b) all'articolo 583-*quater*:

1) al secondo comma, primo periodo, le parole: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive».

2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a-*ter*) è sostituita dalla seguente:

«a-*ter*) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo e terzo comma, del codice penale»).

All'articolo 12:

al comma 2:

l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335-*quater* è aggiunto il seguente:»;

al capoverso Art. 335-*quinquies*, comma 2, terzo periodo, alla parola: «assume» sono premesse le seguenti: «il pubblico ministero».

All'articolo 13:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «335, introdotto dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera b), le parole: «comma 1-*bis*.1.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-*bis*.1.»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto» e dopo le parole: «vigili del fuoco» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 14, comma 2, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2026».

All'articolo 15:

al comma 1, capoverso b-*quater*), le parole: «613-*bis*, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «e 613-*bis* del codice penale», dopo le parole: «e 74 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole da: «Restano ferme» fino a: «autorità giudiziaria.» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «attività prodromiche e strumentali.».

All'articolo 16:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «legge 25 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 luglio»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato»);

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis*) al settimo comma, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e la parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma».

All'articolo 17:

al comma 1, capoverso Art. 24, comma 1, le parole: «che espleta» sono sostituite dalle seguenti: «che espletano»;

al comma 4, le parole: «Ferma restando» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), dopo la parola: «a-*bis*),» è inserita la seguente: «alinea,» e la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2029»;

alla lettera b), la parola: «c-*sexies*» è sostituita dalla seguente: «c-*sexies*)»;

alla lettera c), la parola: «c-*sexies*» è sostituita dalla seguente: «c-*sexies*)»;

alla lettera d), capoverso c-*sexies*):

all'alinea, le parole: «c-*sexies*). Alla copertura» sono sostituite dalle seguenti: «c-*sexies*) alla copertura» e la parola: «2027» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2026 e 2027»;



al numero 2), le parole: «alla lettera *b*), dell'articolo 27, comma 1») sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27, comma 1, lettera *b*)»;

alla lettera *f*), capoverso *ll-ter*), numero 2), le parole: «modalità di cui all'articolo 20-*quater*, comma 6») sono sostituite dalle seguenti: «modalità previste ai sensi dell'articolo 20-*quater*, comma 6,»;

dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) dopo la lettera *mm-quater*) è inserita la seguente:

«*mm-quinquies*) nell'anno 2027 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore superiore tecnico, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e che è riservato al personale appartenente, alla data del bando che indice il concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, escluso il personale transitato nel medesimo ruolo ai sensi della lettera *aaaa-bis*). La ripartizione dei posti tra i settori e i profili professionali del ruolo è determinata dal bando di concorso. Agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario»;

al comma 2, le parole: «dell'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 dell'articolo 2», dopo le parole: «n. 95,» sono inserite le seguenti: «rispettivamente modificata e introdotta dal comma 1 del presente articolo,», le parole: «del comma 1, lettera *d*),» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima lettera *c-sexies*)» e le parole: «di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di candidati»;

al comma 6, le parole: «mediante corrispondente riduzione, per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e per euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione».

All'articolo 19:

al comma 2, al terzo periodo, le parole: «Salvo motivata» sono sostituite dalle seguenti: «Salva motivata» e, al nono periodo, le parole: «esaminatrice, il cui rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «esaminatrice il cui rapporto»;

al comma 3, dopo le parole: «27-*ter* del» sono inserite le seguenti: «decreto del»;

al comma 4, le parole: «l'allievo a domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda».

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis* (*Collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato*). — 1. All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, le parole: «cinque per cento della dotazione organica» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza»;

*b*) al comma 4, le parole: «non superiore al triennio» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quadriennio»;

*c*) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Il dirigente collocato in disponibilità che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

5-*ter*. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilità di collocamento in disponibilità, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento in disponibilità, anche nella nuova qualifica».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera *a*) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 168, comma 2, le parole da: «con mandato della durata di un anno, senza possibilità di proroga» fino a: «non oltre la data di cessazione dal servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge»;

alla lettera *c*), capoverso 9-*ter*, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «comprese»;

alla lettera *e*), capoverso Art. 767-*bis*, comma 3, le parole: «, in tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «e in tal caso»;

alla lettera *f*), capoverso 1-*bis*, le parole: «, del codice» sono soppresse;

alla lettera *h*), capoverso 1-*bis*, le parole: «o autorità delegata» sono sostituite dalle seguenti: «o dall'autorità delegata»;

dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 1034, comma 2, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 133 e»;

alla lettera *i*), capoverso, le parole: «2. Le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «1-*bis*. Le disposizioni»;

alla lettera *l*), numero 2), capoverso 1-*bis*, dopo le parole: «32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

alla lettera *p*), alinea, le parole: «, sono apportate le seguenti modifiche» sono soppresse;

alla lettera *q*), le parole: «alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto».


All'articolo 21:

al comma 1, alinea, le parole: «il settore» sono sostituite dalle seguenti: «i settori»;

al comma 3, lettera *b*), le parole: «con decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «con la decorrenza»;

al comma 4, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori»;

al comma 5, dopo le parole: «comma 4») sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e dopo le parole: «lettera *b*), del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;



al comma 6, dopo le parole: «32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «e 1783 del» sono sostituite dalle seguenti: «, e 1783 del codice di cui al»;

al comma 7, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato fino al 31 dicembre 2026»;

al comma 9, alinea, le parole: «del 6 febbraio 2024, n. 40» sono sostituite dalle seguenti: «n. 40 dell'11 marzo 2024».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Misure urgenti in tema di funzionalità del Corpo della Guardia di finanza). — 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale:

a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;

b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;

d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni”.

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La promozione a finanziere è sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa”;

b) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il personale appartenente al ruolo ‘appuntati e finanziari’ è escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento: a) risulti sospeso dall'impiego; b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione

al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza”;

c) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il personale appartenente ai ruoli ‘ispettori’ e ‘sovrintendenti’ è escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse:

a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;

b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;

c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado;

d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità”.

All'articolo 22:

al comma 1, lettera b), le parole da: «“Nell'anno 2026» fino a: «dell'amministrazione penitenziaria» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso, le parole: «“Nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «“14-sexiesdecies. Nell'anno 2026», dopo le parole: «“concorsi straordinari» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «ispettore superiore» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «in possesso una» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di una»;

al comma 2, dopo le parole: «direttore generale del personale» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;

al comma 3, le parole: «tecnico professionale» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-professionale», la parola: «viceispettori» è sostituita dalle seguenti: «vice ispettori» e le parole: «al comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»;

al comma 4, dopo le parole: «polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'allievo a domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda».

All'articolo 25:

al comma 2, dopo le parole: «2026-2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 26:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «diverse da quella» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle»;

alla lettera b), le parole: «Dipartimento per la» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della» e la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettera»;

al comma 4, lettera b), le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e la parola: «procapite» è sostituita dalle seguenti: «pro capite».



All'articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: «modalità di attuazione» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

al comma 3, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 4, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti *internet* istituzionali» e le parole: «obbligatoria, le» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoria e le»;

al comma 5, dopo le parole: «comma 5, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 7, le parole: «come sopra qualificati» sono sostituite dalle seguenti: «come previsti dal medesimo comma 6».

Nel capo III, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis (*Disposizioni per la tutela della mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità e modifica all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*). — 1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali soggetti, qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare le facoltà di riscatto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2017, anche in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto”».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente comma», le parole da: «I detenuti» fino a: «medesimo articolo 26.» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso, la parola: «relativo» è soppressa e dopo le parole: «di esecuzione» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al», le parole: «dell'obbligo di collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obbligo di cooperare» e le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

All'articolo 29:

al comma 1:

alla lettera *a*), numero 1), capoverso 1.1, le parole: «interna, ai sensi dell'articolo 23-bis» sono sostituite dalle seguenti: «interne, ai sensi dell'articolo 23 bis»;

alla lettera *b*), le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 286,» sono soppresse e dopo le parole: «si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» il segno di interpunzione «.» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «142 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al».

All'articolo 30:

al comma 1, le parole: «dall'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio dell'Unione europea» e le parole: «l'adeguamento,» sono sostituite dalle seguenti: «l'adeguamento e»;

al comma 3:

alla lettera *a*), alle parole: «oppure mediante» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera *b*), numero 2), alle parole: «oppure attraverso» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

Dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:

«Art. 30-bis (*Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti*). — 1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, dopo le parole: “anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri,» sono inserite le seguenti: “con il Consiglio nazionale forense,»;

*b*) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis”;

*c*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 246.000 per l'anno 2026 e ad euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 30-ter (*Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti*). — 1. All'articolo 16, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: “senza formalità” sono inserite le seguenti: “, nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto”».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «dall'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio dell'Unione europea».

All'allegato:

le parole: «“ALLEGATO 1 Art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «ALLEGATO 1 (Articolo 20, comma 1, lettera *g*)», le parole: «Tabella 4» sono sostituite dalle se-



guenti: ««Tabella 4», le parole: «Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «(art. 1226-*bis*, comma 1)» e le parole: «del decreto legislativo n. 66 del 2010» e la parola: «COM» sono soppresse.

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1818):

Presentato dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI, dal Ministro della giustizia Carlo NORDIO, dal Ministro della difesa Guido CROSETTO, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI e dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI (Governatore MELONI-I), in data 24 febbraio 2026.

Assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 25 febbraio 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), 4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 3, il 10, l'11, il 24, il 25, il 26 e il 31 marzo 2026; l'1, il 2, il 7, l'8, il 9 e il 14 aprile 2026.

Esaminato in Aula il 15, il 16 aprile 2026 e approvato il 17 aprile 2026.

*Camera dei deputati* (atto n. 2886):

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia), in sede referente, il 17 aprile 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia), in sede referente, il 17 e il 20 aprile 2026.

Esaminato in Aula il 21, il 22, il 23 aprile 2026 e approvato, definitivamente, il 24 aprile 2026.

#### AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

26G00078

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2026, n. 55.

#### Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, e in particolare l'articolo 30-*bis*;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

#### *Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti*

1. All'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «con il Consiglio nazionale forense,» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti «, per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-*bis* e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi spettanti»;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.»

2. Il decreto di cui all'articolo 14-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il comma 2 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.



4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in euro 281.055 per l'anno 2026 ed euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede:

a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e a euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3;

b) quanto a euro 35.055 per l'anno 2026 e a euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

#### Art. 2.

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00081

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 marzo 2026.

**Attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8 – Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, contenente gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà»;

Vista la «Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione» (2008/C14/02) utilizzati per verificare la conformità dei finanziamenti alla normativa sugli aiuti di Stato;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;


Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;



Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.a., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi»;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA»;

Visto, l'art. 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, rubricato «Finanziamento in favore della società Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale», e in particolare, il comma 1, il quale prevede che «nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso delle società Ilva S.p.a. e Acciaierie d'Italia S.p.a., al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della società Ilva S.p.a. sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o più soluzioni. La richiesta di finanziamento è avanzata dall'organo commissariale sulla base di un piano di gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali. La società Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla società Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria»;

Visto il comma 2 del menzionato art. 3-bis, il quale dispone che «il finanziamento di cui al comma 1 è erogato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui all'art. 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assi-

stiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'art. 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

Considerata la metodologia di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla menzionata comunicazione 2008/C 14/02;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del menzionato decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, «l'erogazione del prestito non può avvenire prima che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

Vista la decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N) - con la quale non si sono sollevate obiezioni e si è considerato compatibile con il Mercato interno l'aiuto (il prestito di 149.000.000 di euro) previsto dall'art. 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, nonché eventuali ulteriori aiuti (prestiti) da erogare, alle condizioni previste dalla decisione, entro il limite complessivo massimo di 390.800.000 di euro autorizzato dalla Commissione europea;

Vista la nota del 26 febbraio 2026 (prot. MIMIT n. 14975 del 27 febbraio 2026) con la quale i commissari straordinari della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti siderurgici, indirizzata al Ministero delle imprese del made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze contenente, hanno richiesto ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 la concessione di «un finanziamento per l'importo di euro 149.000.000,00, con conseguente obbligo di restituzione, maggiorato degli interessi, nelle tempistiche e con le modalità di cui al predetto decreto, che la stessa Ilva, come detto, trasferirà ad AdI integralmente in quanto quest'ultima è l'unico soggetto che attualmente detiene e gestisce gli impianti, e che dunque può realizzare gli obiettivi di cui al decreto»;

Tenuto conto di quanto rappresentato dai commissari straordinari ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria nell'ambito della predetta nota, ed, in particolare, che l'erogazione «ha carattere di estrema urgenza in quanto AdI segnala di essere in grave difficoltà finanziaria sì che, qualora non potesse contare entro i prossimi giorni sulla disponibilità della somma, dovrebbe immediatamente procedere allo spegnimento degli impianti (senza neanche la possibilità di mantenerli in caldo) con ogni conseguenza in termini non solo di messa in cassa integrazione dei dipendenti, ma soprattutto di fermo degli alti forni con sostanziale impossibilità di riattivazione degli stessi nel futuro»;

Vista la nota dell'11 marzo 2026 (prot. MIMIT n. 18408 del 12 marzo 2026) con la quale i commissari straordinari ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria hanno trasmesso il piano di gestione transitoria, rappresentando, tra l'altro - anche ai fini delle previsioni in ordine al futuro incasso della vendita del compendio - che, alla data contabile del 28 febbraio 2026, il valore



complessivo delle giacenze di materiali a magazzino di Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria è pari a euro 644.415.409 e che il valore della componente prodotti finiti sul quale insiste il pegno rotativo non possessorio ammonta a euro 277.534.447;

Viste le note del 14 marzo 2026 (prot. MIMIT n. 19195 del 16 marzo 2026), del 17 marzo 2026 (prot. MIMIT n. 19756 in pari data), a firma degli organi commissariali di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ed ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria con le quali è stata rappresentata la necessità di urgente erogazione del finanziamento derivante dalla gravissima situazione di crisi di liquidità che riguarda entrambe le procedure, il cui protrarsi potrebbe pregiudicare la prosecuzione delle attività e compromettere l'esito delle trattative in corso per la cessione degli stabilimenti;

Rilevato che con rispettive note del 20 marzo 2026 e 22 marzo 2026 (prot. MIMIT nn. 21197 e 21198 del 23 marzo 2026) gli organi commissariali di Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria e di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria hanno precisato – anche a seguito delle deliberazioni dei comitati di sorveglianza delle due procedure e della nota del MIMIT del 20 marzo 2026 prot. MIMIT 21077 - di voler rinunciare alla condizione originariamente apposta all'istanza di concessione del prestito avente ad oggetto l'autorizzazione di accordi tra le due amministrazioni straordinarie relativi alla destinazione delle somme ricavabili dalla futura cessione del magazzino;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del menzionato decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, «in caso di insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via solidale la società cessionaria del compendio aziendale all'esito della procedura di cessione di cui al medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo della procedura»;

Considerato lo stato di avanzamento della procedura di negoziazione con l'aspirante aggiudicatario Flacks Group LLC, il quale ha formalmente dichiarato la disponibilità, in applicazione del disposto di legge, ad assumere l'obbligazione di rimborso del prestito, ove il ricavato della vendita del compendio aziendale fosse insufficiente;

Considerato, altresì, che in data 20 marzo 2026 Jindal Steel International ha presentato offerta per l'acquisto dell'intero compendio, nell'ambito della quale ha parimenti dichiarato la propria disponibilità, in applicazione del disposto di legge, ad assumere l'obbligazione di rimborso del prestito, ove il ricavato della vendita del compendio aziendale fosse insufficiente;

Rilevato che l'onere derivante dal predetto finanziamento graverà sul capitolo 7400 «Finanziamenti statali a favore del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie», Missione 11, Programma 13, dello Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'annualità 2026;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

#### *Concessione del finanziamento*

1. Ai sensi di quanto indicato in premessa, è concesso, in favore della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, il finanziamento a titolo oneroso previsto dall'art. 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 per la somma di euro 149 milioni.

2. Il finanziamento è restituito in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, con priorità rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui all'art. 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, anche se assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, in deroga all'art. 222 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che ha trasposto nel codice della crisi e dell'insolvenza le disposizioni contenute nell'art. 111-bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) applicabili *ratione temporis* all'amministrazione straordinaria della società ILVA S.p.a.

3. La società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla società Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per il loro utilizzo.

4. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, al finanziamento a titolo oneroso di cui al comma 1 è applicato un tasso di interesse calcolato in conformità alla comunicazione della commissione (2008/C 14/02), pari al tasso di riferimento, fissato al 2,19% per l'anno 2026, maggiorato di 400 punti base.

Art. 2.

#### *Modalità e criteri per l'erogazione e il rimborso del finanziamento*

1. Il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto è accreditato in un'unica soluzione sul conto corrente bancario comunicato da ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dell'erogazione.

2. L'amministrazione straordinaria della società ILVA S.p.a. provvede al rimborso del finanziamento di cui all'art. 1 del presente decreto, per capitale ed interessi maturati, entro sei mesi dalla data di erogazione, a valere sul ricavato della cessione a terzi del complesso aziendale.

3. In caso di insufficienza delle somme ricavate dalla cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via solidale la società cessionaria del compendio aziendale.



4. Il finanziamento di cui al presente decreto è rimborsato nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 1 e ai commi 2 e 3 del presente articolo, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il rimborso di cui al presente comma resta acquisito all'erario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi del controllo.

Roma, 26 marzo 2026

*Il Ministro delle imprese  
e del made in Italy*  
URSO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 308

26A01967

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 27 marzo 2026.

**Approvazione del III atto integrativo della «Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 30 maggio 2023. Annualità 2026.** (Ordinanza n. 126).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;



Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. *PNC*), e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera *b*), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b*), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano naziona-

le di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-bis, rubricato «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b*), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;



Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il defianziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023, che disciplina il principio di auto-organizzazione amministrativa, e in particolare il comma 2, ai sensi del quale «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la

collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.», la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di «promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» ed, altresì, «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 459 a 463, nei quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attività da essa svolta;

Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorità e obiettivi per l'Agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l'Agenzia quale ente strumentale dell'amministrazione centrale volto, tra l'altro, a «favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi



o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto l'art. 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che «Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art. 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni»;

Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 11, comma 16-*quater*, lettera *b*), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale società *in house* dello Stato;

Visto il decreto del 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante «Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale», che aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, che reca «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in attuazione dell'art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»;

Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che aveva disposto l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti

della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli 1 e 4 dello statuto dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;


Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provengono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerato che ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del decreto-legge 77 del 2021 «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al co. 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;

Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge 77 del 2021 prevede, inoltre che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027» le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono «avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Considerato che l'art. 14 del decreto-legge 77 del 2021 estende la disciplina del PNRR, ivi inclusa quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplifi-



cazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, al PNC, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto l'art. 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - che, al comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

Considerato che Invitalia, in base al proprio Statuto, svolge «attività strumentale dell'Amministrazione centrale dello Stato» e «ha per oggetto lo svolgimento di attività prevalentemente finanziarie al fine dello sviluppo e della competitività del sistema Paese (...). Per il conseguimento di tali obiettivi, la società opera in coerenza con i documenti della programmazione nazionale (...);»;

Vista l'ordinanza PNC n. 22 del 26 maggio 2022 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016», con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Considerato che la predetta convenzione è stata sottoscritta dal Commissario straordinario e da Invitalia in data 28 giugno 2022;

Vista l'ordinanza PNC n. 52 del 4 maggio 2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016», con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Considerato che la predetta convenzione è stata sottoscritta dalla struttura commissariale e da Invitalia rispettivamente in data 30 maggio 2023 e 29 maggio 2023;

Vista l'ordinanza PNC n. 87 dell'8 febbraio 2024 con la quale è stato approvato l'atto integrativo della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione

e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016», con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Considerato che la predetta convenzione è stata sottoscritta dalla struttura commissariale e da Invitalia rispettivamente in data 18 marzo 2024 e 12 marzo 2024;

Vista l'ordinanza PNC n. 110 del 30 gennaio 2025 con la quale è stato approvato il II atto integrativo della convenzione per «l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 30 maggio 2023. Annualità 2025, con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Considerato che la predetta convenzione è stata sottoscritta dalla struttura commissariale e da Invitalia rispettivamente in data 4 marzo 2025 e 24 febbraio 2025;

Vista la nota prot. CGRTS-0038577-P-8 ottobre 2025 con la quale il Commissario straordinario ha manifestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.a. l'intenzione di rinnovare fino al 31 dicembre 2026 la convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano complementare al PNRR sismi 2009-2016, sottoscritta in data 28 giugno 2022;

Vista la nota prot. CGRTS-0044363-A-11 novembre 2025 con la quale l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.a. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta;


Considerato che è stata trasmessa da Invitalia S.p.a. ed acquisita al prot. n. CGRTS-0009836-A-6 marzo 2026 la proposta di atto integrativo ed estensione della durata della «Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 4 marzo 2025;

Visto che è stata trasmessa da Invitalia S.p.a. ed acquisita al prot. n. CGRTS-0011961-A-19 marzo 2026 la proposta di proroga, fino alla data di sottoscrizione dell'atto integrativo 2026, e comunque non oltre il 31 maggio 2026, la durata della convenzione alle medesime condizioni precedentemente previste;

Considerato che la sopracitata nota è stata firmata per accettazione e trasmessa ad Invitalia S.p.a. con prot. CGRTS-0012570-P-24 marzo 2026;

Considerato che è stata valutata la congruità economica dell'offerta relativa alla convenzione in oggetto del soggetto *in house* Invitalia, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 36/2023, trasmessa ad Invitalia S.p.a. con nota prot. CGRTS-00128844-P-25 marzo 2026;

Ritenuto pertanto di procedere con la presente ordinanza all'approvazione dello schema del «III Atto integrativo della nuova convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore del-



le amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 30 maggio 2023 per l'annualità 2026;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR;

Dato atto dell'intesa acquisita nella Cabina di coordinamento integrata in data 26 marzo 2026 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dalla Struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

*Richiami*

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

2. Alla presente ordinanza è allegato *sub A*):

«III atto integrativo alla «Nuova convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» del 30 maggio 2023» e relativi allegati contraddistinti rispettivamente come segue:

Allegato *sub 1*) «Piano delle attività e dei costi 2026»;

Allegato *sub 2*) «Disciplinare di rendicontazione».

Art. 2.

*Oggetto*

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni in premessa e per le motivazioni ivi richiamate, si approva, in ogni sua parte, lo schema di atto integrativo alla convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di supporto strategico alla comunicazione e al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano complementare al PNRR sisma 2009-2016.

2. Per lo svolgimento delle attività oggetto dello schema di convenzione di cui al precedente comma, all'Agenda nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia è riconosciuto un corrispettivo pari ad euro 2.049.180,33 oltre I.V.A. al 22% per euro 450.819,67, per un totale di euro 2.500.000,00.

3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 è a valere sulle risorse di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 – come modificato dall'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre

2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 49, recante «Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77.

Art. 4.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 27 marzo 2026

*Il Commissario straordinario: CASTELLI*

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1000

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma>

26A01963



ORDINANZA 27 marzo 2026.

**Rettifica dell'ordinanza n. 125 PNC del 29 dicembre 2025 con riguardo al Comune di Montorio al Vomano.**  (Ordinanza n. 127).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;


Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera *b*), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;



Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al

medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenute in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;



Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Vista l'ordinanza n. 125 PNC del 29 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Riallocazione di economie delle Regioni Abruzzo e Umbria»;

Considerato in particolare che l'art. 2, comma 1, della suddetta ordinanza, recante «Riallocazione delle economie della Regione Abruzzo cratere 2016», recita «Nell'ambito della sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e ri-funzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite», le economie residue disponibili per la Regione Abruzzo 2016, pari a 108.824,50 euro, sono destinate al completamento dell'intervento PNC identificato con CUP G91B21007580001»;

Vista la nota acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. CGRTS-0012855-A-25/03/2026 con la quale il Comune di Montorio al Vomano segnala di sostituire l'intervento PNC identificato con CUP G91B21007580001 e riportato nell'ordinanza n. 125 PNC del 2025, con un nuovo intervento denominato «Lavori di completamento Terminal Bus» (CUP G95I26000010001) di cui si farebbe soggetto attuatore la stessa amministrazione comunale di Montorio al Vomano, senza alcun incremento di risorse necessarie;

Ritenuto di accogliere la richiesta pervenuta dal Comune di Montorio al Vomano e necessario modificare di conseguenza l'art. 2 dell'ordinanza n. 125 PNC del 2025;

Considerato, infine, che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione di quanto previsto nella presente ordinanza e comunque il completamento degli interventi già programmati, nell'ottica dell'imminente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuta sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 26 marzo 2026, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché da parte del coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

*Modifica dell'ordinanza n. 125 PNC del 29 dicembre 2025 con riguardo al Comune di Montorio al Vomano*

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 125 PNC del 29 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Riallocazione di economie delle Regioni Abruzzo e Umbria», le parole «al completamento dell'intervento PNC identificato con CUP G91B21007580001» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione del seguente intervento PNC: Lavori di completamento Terminal Bus - CUP G95I26000010001 - soggetto attuatore Comune di Montorio al Vomano.».

Art. 2.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.


Roma, 27 marzo 2026

*Il Commissario straordinario: CASTELLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 999*

26A01964



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 10 dicembre 2025.

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.** (Delibera n. 49/2025).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48 e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'or-


dinamento interno agli atti normativi comunitari» e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese e, al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali,



privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024;

Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione e, in particolare, l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordi-

namento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato, definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento previste (art. 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020, sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020);



Visto il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

Visto, inoltre, il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Considerato che, a valere sulle risorse imputate programmaticamente dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, sono stati definiti e sottoscritti gli accordi per la coesione delle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 77, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali», come modificata dalla delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, che imputa programmaticamente alle amministrazioni centrali un importo lordo di 13.615.680.937,15 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS e, in particolare, imputa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste risorse FSC 2021-2027 pari complessivamente a 113.142.536,00 euro;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, recante «Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni. Attuazione delle delibere CIPESS 1/2022 e 35/2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'on. Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti e, in particolare, l'art. 3, recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;



Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 0012595-A del 17 novembre 2025 e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 13253-A del 4 dicembre 2025, che, sulla base dell'accordo per la coesione sottoscritto in data 31 ottobre 2025 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito «Accordo») e allegato alla medesima nota informativa, propone:

l'assegnazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, di risorse FSC 2021-2027 pari a 113.142.536,00 euro, corrispondente all'importo di cui alla delibera CIPESS n. 77 del 2024;

Tenuto conto che l'Accordo riporta gli esiti della ricognizione congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sui precedenti cicli della programmazione della politica di coesione;

Considerato che l'Accordo individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi e linee di azione, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegati A1 e B1 all'Accordo), per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 pari a 113.142.536,00 euro;

Considerato che l'Accordo riporta il piano finanziario di spesa che costituisce l'articolazione delle spese FSC 2021-2027 previste dall'Amministrazione in ciascuna annualità (allegato B all'Accordo) ed è la base di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, per effetto del quale le risorse definanziate rientrano nelle disponibilità del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 13445-P del 10 dicembre 2025, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

#### Delibera:

1. Assegnazione in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e sulla base dell'Accordo per la coesione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si dispone in favore del medesimo Ministero l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 113.142.536,00 euro.

1.2. L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di risorse FSC 2021-2027 pari a 113.142.536,00 euro, tenuto conto delle disponibilità di competenza sul bilancio dello Stato, nonché del piano finanziario di spesa dell'Accordo, è articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:

Valori in euro			
2025	2026	2027	Totale
70.000.000,00	-	43.142.536,00	113.142.536,00

1.3. Il piano finanziario di spesa dell'Accordo, per la quota FSC 2021-2027, è articolato per annualità secondo lo schema seguente:

Valori in euro		
2026	2027	Totale
70.000.000,00	43.142.536,00	113.142.536,00



## 2. Modifiche all'Accordo per la coesione.

2.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'Accordo sono così disciplinate:

a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza», di cui all'art. 4 dell'Accordo stesso;

b) qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica dell'Accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016;

c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo, è consentita esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il già menzionato cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

## 3. Modalità di trasferimento delle risorse.

3.1. Per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 oggetto della presente assegnazione, pari a 113.142.536,00 euro, trova applicazione l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023.

3.2. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

3.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

## 4. Monitoraggio e sistema di gestione e controllo.

4.1. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

4.2. In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC 2021-2027.

4.3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si impegna ad adottare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile.

## 5. Disposizioni finali.

5.1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, assegnatario delle risorse di cui

alla presente delibera, è autorizzato ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

5.2. Ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, come modificata dalla delibera CIPESS n. 78 del 2024, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.

*Il vice Presidente:* GIORGETTI

*Il Segretario:* MORELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 395*


26A02008

DELIBERA 10 dicembre 2025.

**Sisma Abruzzo 2009. Approvazione del quarto Piano annuale del settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» della Città dell'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e finanziamento degli interventi, nonché modifica delle delibere CIPESS n. 20 del 14 aprile 2022 e n. 35 del 29 maggio 2024.** (Delibera n. 55/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la program-



mazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS));

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);

Considerato che, ai sensi del citato art. 67-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le «disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo, e in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;


Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico, nonché la tabella E, che reca il rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili, nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite e approvate con apposita delibera del CIPE;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;



Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegare linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato


disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 54, comma 2-bis, con il quale è stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica per gli interventi già finanziati o in corso di programmazione, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e in particolare l'art. 1, comma 406, che prevede che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013, relative al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici, e di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del PO in Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura, tra cui, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che stabilisce che il trasferimento delle risorse è effettuato nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato, previa istruttoria da parte della struttura di missione sulla



base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori già avviati e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti, e l'art. 2, comma 6, che stabilisce che le risorse destinate alla ricostruzione e al ripristino della funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici sono trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione per il successivo trasferimento ai soggetti attuatori, secondo le effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, dalle rilevazioni specifiche effettuate dagli Uffici speciali e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 48 come integrata e modificata dalla delibera 20 maggio 2019, n. 32, che definisce gli obiettivi, i criteri e le modalità per la predisposizione dei programmi pluriennali di intervento di settore e

dei relativi piani annuali di attuazione, nonché individua le amministrazioni competenti per la programmazione e le amministrazioni responsabili dell'attuazione dei Programmi, per ciascuno dei settori di intervento;

Considerato, inoltre, che la delibera CIPE n. 48 del 2016 approva il Piano stralcio relativo alla ricostruzione pubblica, comprensivo tra l'altro di interventi del settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», disponendo l'assegnazione dell'importo complessivo di 57.417.829,28 euro;

Vista la delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 24, che approva il primo Piano annuale di attuazione relativo al settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», in coerenza con il Programma pluriennale di settore 2018-2020, assegnando per il finanziamento degli interventi in esso previsti l'importo complessivo di 81.685.696,42 euro;


Vista la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 18, che approva il secondo Piano annuale relativo al settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», in coerenza con il Programma pluriennale di settore 2020-2022, assegnando per il finanziamento degli interventi in esso previsti l'importo complessivo di 38.120.965,73 euro;

Vista la delibera CIPESS 1° agosto 2024, n. 58, che approva il terzo Piano annuale relativo al Settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», in coerenza con il relativo Programma pluriennale di settore 2024-2026, assegnando per il finanziamento degli interventi in esso previsti l'importo complessivo di 156.654.434,34 euro;

Viste le delibere CIPESS 14 aprile 2022, n. 20 e 29 maggio 2024, n. 35, che assegnano risorse per la ricostruzione degli immobili privati in favore dell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila, per importi rispettivamente pari a 267.469.349,10 euro e 349.615.446,90 euro, e che prevedono al punto 2.1 disposizioni in materia di trasferimento delle risorse;

Vista la delibera CIPESS 27 marzo 2025, n. 17, che dispone il definanziamento, per un importo pari a 504.000,00 euro, dell'intervento di ristrutturazione del fabbricato denominato «Ex INAM» (CUP E14E18000260001), di cui al primo Piano annuale approvato con delibera CIPE n. 24 del 2018;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 12651-A del 18 novembre 2025, successivamente integrata con le note della struttura di missione di cui al prot. DIPE n. 13259-A del 4 dicembre 2025 e n. 13711-A del 16 dicembre 2025, con la quale viene trasmessa la proposta istruita dalla struttura di missione, concernente l'approvazione del quarto Piano annuale del settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» della Città dell'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito «quarto Piano annuale», e l'assegnazione di risorse per il finanziamento degli interventi in esso previsti, nonché la modifica delle delibere CIPESS n. 20 del 2022 e n. 35 del 2024, in materia di trasferimento delle risorse per gli interventi di ricostruzione degli immobili privati nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila;



Visto il Programma pluriennale degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici del settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», allegato alla proposta, in coerenza del quale è stato predisposto il quarto Piano annuale;

Considerato che il quarto Piano annuale, che consta di 9 interventi di edilizia pubblica aventi valore complessivo pari a 13.718.434,06 euro, è stato definito dalla struttura di missione di concerto con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (USRA) e l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) per gli ambiti di rispettiva competenza, quali amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma pluriennale e del conseguimento dei risultati attesi, nonché titolari della programmazione e della gestione delle risorse ad essi assegnate;

Tenuto conto che la richiamata proposta è accompagnata dalla documentazione relativa agli interventi oggetto del quarto Piano annuale;

Considerato che la proposta prevede, altresì, la modifica di alcuni interventi ricadenti nell'ambito nei piani annuali di cui alle delibere CIPE n. 24 del 2018 e n. 18 del 2020 e CIPESS n. 58 del 2024, come dettagliato all'interno del quarto Piano annuale;

Considerato che la proposta prevede, altresì, la riprogrammazione dell'importo di 504.000,00 euro, resosi disponibile a seguito del definanziamento disposto dalla delibera CIPESS n. 17 del 2025, a parziale copertura dell'importo complessivo pari a 1.500.000 euro, destinato all'intervento denominato «Ex monastero Santa Caterina», compreso nel quarto Piano annuale e ricadente nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila;

Considerato che, in ragione della richiamata riprogrammazione, la proposta prevede l'assegnazione di un importo complessivo di 13.214.434,06 euro, per il finanziamento degli interventi compresi nel quarto Piano annuale, così ripartito per ambiti territoriali:

6.416.000,00 euro in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila (USRA);

6.798.434,06 euro in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC);

Considerato che il fabbisogno finanziario complessivo, pari a 13.214.434,06 euro, trova copertura finanziaria a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020 all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 406, della legge n. 213 del 2023;

Considerato che la proposta prevede, altresì, le seguenti modifiche alle delibere CIPESS n. 20 del 2022 e n. 35 del 2024:

al punto 2.1 della delibera CIPESS n. 20 del 2022, le parole: «Le risorse assegnate sono trasferite all'USRA, su richiesta di quest'ultimo, sulla base delle effettive esigenze accertate dalla struttura di missione attraverso i dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, citato in premessa. Le risorse assegnate sono trasferite al Comune di L'Aquila, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a copertura degli importi riconosciuti, in esito alle istruttorie concluse positivamente, una volta che risultino impegnate

le risorse precedentemente attribuite.» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse assegnate sono trasferite al Comune di L'Aquila, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, sulla base delle effettive esigenze accertate dalla struttura di missione attraverso i dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, richiamato in premessa.»;

al punto 2.1 della delibera CIPESS n. 35 del 2024, le parole: «Le risorse assegnate sono trasferite all'USRA, su richiesta di quest'ultimo, sulla base delle effettive esigenze accertate dalla struttura di missione attraverso i dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, citato in premessa. Le risorse assegnate sono trasferite al Comune di L'Aquila, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a copertura degli importi riconosciuti, in esito alle istruttorie concluse positivamente, una volta che risultino impegnate le risorse precedentemente attribuite.» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse assegnate sono trasferite al Comune di L'Aquila, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, sulla base delle effettive esigenze accertate dalla struttura di missione attraverso i dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, richiamato in premessa.»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;


Vista la nota DIPE n. 13445-P del 10 dicembre 2025, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Sulla proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Approvazione del quarto Piano annuale del Settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» della Città dell'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e finanziamento dei relativi interventi



1.1. Alla luce degli esiti dell'istruttoria effettuata dalla struttura di missione, come richiamata in premessa, il CIPESS dispone:

a) l'approvazione del quarto Piano annuale, riferito all'annualità 2025, del Settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali, collettive e servizi direzionali» della Città dell'Aquila e dei territori colpiti dal sisma 2009, di valore complessivo pari a 13.718.434,06 euro, comprensivo, tra l'altro, di modifiche in ordine ad alcuni interventi ricadenti nei precedenti Piani di cui alle delibere CIPE n. 24 del 2018 e n. 18 del 2020 e CIPESS n. 58 del 2024. Il quarto Piano annuale è allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante (allegato 1);

b) la riprogrammazione dell'importo di 504.000,00 euro, resosi disponibile a seguito del defianziamento disposto con la delibera CIPESS n. 17 del 2025, a parziale copertura dell'importo, pari a 1.500.000,00 euro, destinato all'intervento denominato «Ex monastero Santa Caterina», compreso nel quarto Piano annuale e ricadente nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila; le risorse riprogrammate restano assegnate all'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila (USRA);

c) l'assegnazione dell'importo complessivo pari a 13.214.434,06 euro, a copertura del quarto Piano annuale, così ripartito per ambiti territoriali:

6.416.000,00 euro in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila (USRA);

6.798.434,06 euro in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC).

1.2. L'assegnazione dell'importo complessivo pari a 13.214.434,06 euro è posta a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020 all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 406, della legge n. 213 del 2023.

1.3. A fini ricognitivi, è allegata alla presente delibera, quale parte integrante della stessa, una tabella recante il cronoprogramma di spesa di ciascun intervento e il cronoprogramma riassuntivo generale del quarto Piano annuale (allegato 2).

2. Trasferimento delle risorse e monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi

2.1. Il trasferimento delle risorse assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione è operato secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 1 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017.

2.2. Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

2.3. I titolari degli interventi finanziati effettuano il monitoraggio e la rendicontazione ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229.

2.4. La struttura di missione presenta al CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del Piano alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti responsabili della sua attuazione.

3. Altre disposizioni

3.1. I titolari degli interventi finanziati di cui alla presente delibera sono tenuti al rispetto dei termini per l'avvio delle procedure di gara previsti nel quarto Piano annuale.

3.2. In vista della predisposizione del documento di aggiornamento del quadro di finanza pubblica, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, la struttura di missione presenta al CIPESS il cronoprogramma di spesa degli interventi di ricostruzione post-sisma.

3.3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 48 del 2016 e successive modificazioni.

4. Modifica alle delibere CIPESS n. 20 del 2022 e n. 35 del 2024 in materia di trasferimento delle risorse per gli interventi di ricostruzione degli immobili privati nell'ambito territoriale «Comune dell'Aquila»

4.1. Al punto 2.1 della delibera CIPESS n. 20 del 2022, le parole: «Le risorse assegnate sono trasferite all'USRA, su richiesta di quest'ultimo, sulla base delle effettive esigenze accertate dalla struttura di missione attraverso i dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, citato in premessa. Le risorse assegnate sono trasferite al Comune di L'Aquila, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a copertura degli importi riconosciuti, in esito alle istruttorie concluse positivamente, una volta che risultino impegnate le risorse precedentemente attribuite.» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse assegnate sono trasferite al Comune di L'Aquila, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, sulla base delle effettive esigenze accertate dalla struttura di missione attraverso i dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, richiamato in premessa»;

4.2. Al punto 2.1 della delibera CIPESS n. 35 del 2024, le parole: «Le risorse assegnate sono trasferite all'USRA, su richiesta di quest'ultimo, sulla base delle effettive esigenze accertate dalla struttura di missione attraverso i dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, citato in premessa. Le risorse assegnate sono trasferite al Comune di L'Aquila, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a copertura degli importi riconosciuti, in esito alle istruttorie concluse positivamente, una volta che risultino impegnate le risorse precedentemente attribuite.» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse assegnate sono trasferite al Comune di L'Aquila, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, sulla base delle effettive esigenze accertate dalla struttura di missione attraverso i dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, richiamato in premessa».

*Il vice Presidente:* GIORGETTI

*Il Segretario:* MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 463



*Quarto Piano annuale degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici del Settore  
"Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali" della città di L'Aquila e dei  
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009*

## INDICE

INDICE .....	
PARTE I - INQUADRAMENTO .....	
1.1. Amministrazione competente e responsabile per settore d'intervento e Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma.....	
1.2. Strategia di settore.....	
1.3. Obiettivi e risultati attesi .....	
1.4. Criteri di selezione e interventi selezionati .....	
1.5. Linee d'intervento .....	
1.6. Modalità di attuazione del Piano Annuale.....	
1.7. Attestazioni delle Amministrazioni proponenti.....	
2.1 Interventi selezionati .....	
2.2 Fabbisogno finanziario.....	
2.3 Trasferimento e monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi .....	
2.4 Tempistiche di attuazione degli interventi .....	
3.1 Azioni di coordinamento con precedenti delibere CIPESS.....	
3.3 Modifiche alle precedenti programmazioni .....	
ALLEGATI.....	
ALLEGATO A) Tabella riassuntiva degli interventi del Piano Annuale 2025 .....	



## PARTE I - INQUADRAMENTO

### 1.1. Amministrazione competente e responsabile per settore d'intervento e Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma

Ai sensi dell'art.11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, attuato dalla delibera CIPE n. 48 del 10 agosto 2016, pubblicata in GU n. 36 del 13 febbraio 2017 e come modificata e integrata dalla delibera CIPE n. 24 del 28 febbraio 2018, pubblicata in G.U. n. 158 del 10 luglio 2018, il **quarto Piano**, relativo all'annualità 2025 (di seguito **Piano annuale**) è predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (di seguito Struttura di missione), quale amministrazione competente e responsabile della programmazione e del conseguimento di livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività per il settore di ricostruzione pubblica denominato “Funzioni istituzionali, collettive e servizi direzionali”.

Il Piano annuale è in attuazione del Programma pluriennale per il predetto settore di ricostruzione pubblica, riguardante la tipologia di intervento “Sedi istituzionali, altri edifici strategici, chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, edilizia cimiteriale (intesa nella sua componente infrastrutturale di natura pubblica e di proprietà comunale, mura di cinta, spazi interni, ossari, loculari, camere mortuarie e chiese cimiteriali), strutture ricreative e sportive”.

Il Piano annuale è predisposto in collaborazione con gli Uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila (USRA) e dei comuni del cratere (USRC), per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, in quanto Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma pluriennale e del conseguimento dei risultati attesi, nonché titolari della programmazione e gestione delle risorse ad essi assegnate. Tali Uffici hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni relativi agli interventi di ricostruzione degli edifici rientranti nel settore in argomento.

### 1.2. Strategia di settore

L'approccio strategico del Piano annuale è di rafforzare e implementare le azioni tese a restituire alla cittadinanza edifici di grande rilevanza per le funzioni svolte e i servizi offerti (edifici istituzionali e strutture associative/ricreative) proseguendo la già avviata riqualificazione degli immobili danneggiati dal sisma, con significativo impulso sociale ed economico al territorio.

Con il Piano annuale si intende dotare la popolazione di spazi e strutture, onde rivitalizzare il tessuto sociale e soddisfare la domanda di servizi culturali, ricreativi e associativi.

La Struttura di missione intende, dunque, accelerare e razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica riguardanti le sedi istituzionali, gli edifici strategici e le strutture associative/ricreative, al fine di ultimare la ricostruzione/riparazione del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 e di individuare i finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi previsti.



Affinché possa giungersi al compimento degli interventi selezionati, il Piano annuale ha necessariamente dovuto prevedere, per molti dei succitati interventi, l'incremento del finanziamento degli stessi connesso, in particolare, all'aumento dei prezzi, determinatosi a seguito dell'attuale contingenza macroeconomica, che ha inciso significativamente sul quadro economico degli interventi, inducendo gli attori istituzionali titolari della programmazione e gestione delle risorse destinate al settore di ricostruzione pubblica «Funzioni istituzionali, collettive e servizi direzionali» ad intervenire allo scopo di attribuire la necessaria copertura finanziaria ad ogni singola iniziativa contemplata nel presente Piano annuale.

Il Piano annuale comprende interventi nella città dell'Aquila e negli altri comuni del cratere e fuori cratere; per gli interventi per i quali non è stata avviata l'esecuzione viene attestato dai soggetti attuatori il livello di progettazione disponibile, tale da assicurare l'esperimento delle gare dei lavori **entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera del CIPESS di approvazione del Piano.**

Il Piano annuale è predisposto in coerenza con i Piani di ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti approvati dai comuni.

### 1.3. Obiettivi e risultati attesi


Il Piano annuale ha, quali **obiettivi primari:**

- ricostruire gli edifici storici e di importanza strategico-istituzionale nella città dell'Aquila e nei comuni del cratere e fuori cratere, per offrire i servizi ai cittadini, svolgere le funzioni istituzionali e consolidare il senso di appartenenza alla comunità;
- restituire al territorio spazi e strutture ad uso ricreativo, culturale, associativo in grado di rivitalizzare il tessuto sociale.

Il **risultato atteso** del Piano annuale è la restituzione alla popolazione del comune dell'Aquila e dei comuni del cratere e fuori cratere del patrimonio di edilizia pubblica afferente le "Funzioni istituzionali, collettive e servizi direzionali" danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assicurando un adeguato livello di sicurezza degli edifici e di quelle strutture aventi particolare rilevanza strategica per i territori di riferimento, di impatto sociale e per la capacità di aggregazione collettiva.

Inoltre, attraverso il Piano annuale si intende riallineare il processo di ricostruzione pubblica (almeno di edifici simbolo, quali le case comunali) a quello della ricostruzione privata che, in alcuni ambiti territoriali, risulta pressoché concluso.

Infine, la realizzazione degli interventi selezionati consentirà la riattivazione, in un contesto infrastrutturale recuperato e meglio rispondente alla normativa in materia di prestazione sismica degli edifici, delle funzioni amministrative e sociali che esprimono l'identità e la memoria delle popolazioni residenti, dalle case comunali alle strutture che agevolano l'aggregazione sociale.



#### 1.4. Criteri di selezione e interventi selezionati

I **criteri generali** applicati per la scelta degli interventi inseriti nel Piano annuale, individuati dalla delibera CIPE n.48/2016 (All. 1 Punto 4) e così come dichiarati nel Programma pluriennale, sono i seguenti:

1. **rilevanza/priorità** rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività; nella selezione degli interventi è stato scelto di dare priorità a quegli interventi che, una volta ultimati, saranno in grado di determinare un maggiore impatto sulla coesione sociale dei territori di riferimento;
2. **cantierabilità** definita in particolare con riferimento al livello di progettazione, all'individuazione della Stazione Appaltante alla luce della capacità tecnico-organizzativa prevista dalla nuova normativa sugli Appalti Pubblici, all'individuazione della Centrale di Committenza;
3. **coerenza** con i Piani di ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti, attestata dal comune dell'Aquila e dai comuni del cratere e fuori cratere;
4. **disponibilità** di cronoprogrammi di attuazione con tempi certi e dichiarati di realizzazione; per ciascun intervento i soggetti attuatori presentano cronoprogramma dettagliato delle fasi progettuali e attuative;
5. **sostenibilità** gestionale e continuità dei servizi alla collettività.

Inoltre, la Struttura di Missione ha individuato ulteriori criteri specifici:

1. **rilevanza del presidio delle funzioni collettive istituzionali e di identità sociale delle comunità;**
2. **entità del danno**, dando priorità agli interventi di riparazione/sostituzione edilizia che si riferiscono a edifici che, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, hanno subito danneggiamenti tali da essere riconosciuti inagibili/parzialmente inagibili (esito schede AeDES da "B" ad "E", ovvero perizia asseverata, ovvero altra documentazione idonea ad attestare il danno da sisma);
3. **accelerazione del completamento dell'intervento**, dando priorità agli interventi già finanziati e per i quali si richiede l'assegnazione di ulteriori risorse, al fine del loro completamento, qualora ne sia stato certificato l'avvenuto avvio attraverso l'assegnazione del CUP.

Al fine di perseguire il sistema di obiettivi, di cui al paragrafo precedente, e in ossequio ai criteri di selezione sopra descritti, la Struttura di missione, in accordo con gli Uffici speciali per la ricostruzione (USRA e USRC), nell'ambito degli interventi previsti dal Programma pluriennale, ha individuato come prioritari e, dunque, disponibili per l'attuazione e completamento di **n. 9** interventi. Tali interventi sono elencati nella tabella allegata al Piano annuale (ALL. A).

#### 1.5. Linee d'intervento

Il Piano annuale, coerentemente con quanto disposto dal Programma pluriennale, attiva **2 Linee di Intervento**, ivi previste, che raggruppano interventi omogenei, in coerenza con le "*principali tipologie di intervento*" indicate all'allegato 1, paragrafo 2, della delibera CIPE n. 48/2016.



In particolare, le Linee di Intervento in cui si articola il Piano sono le seguenti:

- **Linea di intervento 4.1 – Sedi istituzionali ed altri edifici strategici;**
- **Linea di intervento 4.2 – Strutture ricreative e sportive;**

La tabella seguente elenca, a titolo esemplificativo, per ognuna delle 2 Linee di intervento, le principali tipologie di intervento previste.

LINEA DI INTERVENTO	CATEGORIA
LINEA DI INTERVENTO 4.1 “Sedi istituzionali ed altri edifici strategici”	OPERE E INFRASTRUTTURE PER SEDI DI ORGANI ISTITUZIONALI
	OPERE E INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA PUBBL. AMMINISTR.
	EDIFICI E INFRASTRUTTURE PER UFFICI PUBBLICI
	EDILIZIA PENITENZIARIA
	TRIBUNALI E INFRASTRUTTURE GIUDIZIARIE
	COMMISSARIATI
	CASERME
	EDIFICI ED INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE CIVILE
LINEA DI INTERVENTO 4.2 “Strutture ricreative e sportive”	IMPIANTI SPORTIVI
	TEATRI ED ALTRE STRUTTURE PER LO SPETTACOLO
	STRUTTURE FIERISTICHE E CONGRESSUALI E ALTRE STRUTTURE RICREATIVE

### 1.6. Modalità di attuazione del Piano Annuale.

Così come previsto dalla delibera CIPE n. 48/2016 (allegato 1, paragrafo 1), come modificata dalle delibere CIPE n. 24/2018, n. 18/2020 nonché CIPESS n. 54/2022, per ciascuno degli interventi per i quali si propone l’assegnazione delle risorse, il Piano annuale individua, come da tabella allegata, le stazioni appaltanti, ovvero le Amministrazioni aggiudicatrici o altro soggetto di cui agli articoli 62 e ss. del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Le Stazioni Appaltanti individuate sono:

- il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna;
- il comune dell’Aquila;
- i comuni di Navelli (AQ), di Rocca di Mezzo (AQ), di Fontecchio (AQ) tra i comuni del cratere;
- i comuni di Loreto Aprutino (PE) e di Villa Celiera (PE), tra i comuni fuori cratere.

Per ciascuna Stazione Appaltante si riportano di seguito il numero di interventi previsti ed i relativi costi:

- Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna: n. 1 intervento ed un importo pari ad euro 1.500.000,00;
- comune dell’Aquila: n. 3 interventi ed un importo complessivo pari ad euro 5.420.000,00;



- Amministrazioni comunali dei comuni del cratere e fuori cratere: n. 5 interventi ed un importo complessivo pari ad euro 6.798.434,06.

### **1.7. Attestazioni delle Amministrazioni proponenti**

Le Amministrazioni proponenti gli interventi previsti nel Piano annuale, nell'individuare le Stazioni Appaltanti come riportato nelle singole schede intervento, attestano la capacità delle medesime di sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di riparazione e/o demolizione e sostituzione degli edifici di propria competenza e attestano altresì la coerenza degli interventi proposti con i Piani di ricostruzione/strumenti urbanistici in vigore.

Le Amministrazioni proponenti gli interventi previsti nel Piano annuale dichiarano inoltre che l'importo richiesto è congruo rispetto alla tipologia di intervento e coerente con il livello del danno causato dal sisma 2009, a copertura dei soli interventi connessi ai danni causati dal sisma e che, in caso di cumulo tra diverse fonti di finanziamento pubblico sull'intervento, le risorse da assegnare sono richieste nel rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa vigente.

## **PARTE II – PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI**

### **2.1 Interventi selezionati**

Gli interventi previsti nel Piano annuale sono stati individuati all'esito dell'attività istruttoria effettuata dalla Struttura di missione in collaborazione con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (USRA) e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC), tesa alla verifica della completezza della documentazione prodotta dalle Amministrazioni titolari dei singoli interventi candidati al finanziamento e la rispondenza delle candidature ai criteri di selezione e priorità adottati.

Per l'annualità 2025, in esito all'applicazione dei criteri di selezione, sono stati individuati n. 9 interventi (cfr. Tabella ALL.A) per un costo complessivo di euro 13.718.434,06, articolati come di seguito indicato:

- n. 6 interventi di esecuzione lavori per un totale di euro 8.748.434,06;
- n. 3 interventi di progettazione ed esecuzione per un totale euro 4.970.000,00.

I finanziamenti, nello specifico, riguardano:

- n. 3 assegnazioni di risorse destinate a finanziare interventi ex novo per complessivi euro 4.970.000,00;
- n. 2 assegnazioni di risorse per l'esecuzione di lavori di cui è stata già finanziata la progettazione, per complessivi euro 1.460.000,00;
- n. 4 assegnazioni di risorse destinate a dare copertura economica all'incremento di costo di interventi già finanziati, per complessivi euro 7.288.434,06.



Disarticolando gli interventi a livello territoriale, gli stessi risultano così distribuiti:

- n. 4 interventi ricadenti nel territorio del comune dell'Aquila, per complessivi euro 6.920.000,00;
- n. 3 interventi ricadente nel territorio dei comuni del cratere sismico, per euro 1.488.243,33;
- n. 2 interventi ricadente nel territorio dei comuni fuori cratere sismico, per euro 5.310.190,73.

In merito alle due linee sopra descritte, la tipologia degli interventi è articolata come segue:

**Linea di intervento 4.1 “Sedi istituzionali ed altri edifici strategici”:** n. 4 interventi per complessivi euro 6.838.434,06 di cui:

- n. 1 intervento per un importo di euro 1.500.000,00, presso il comune dell'Aquila;
- n. 2 interventi per un importo di euro 638.243,33, presso i comuni del cratere;
- n. 1 intervento per un importo di euro 4.700.190,73, presso i comuni fuori cratere.

**Linea di intervento 4.2 “Strutture ricreative e sportive”:** n. 5 interventi per complessivi euro 6.880.000,00, di cui:

- n. 3 interventi per un totale di euro 5.420.000,00 presso il comune dell'Aquila;
- n. 1 intervento per un importo di euro 850.000,00 presso i comuni del cratere;
- n. 1 intervento per un importo di euro 610.000,00, presso i comuni fuori cratere

La tabella seguente riepiloga i dati sopra riportati:

Linea di intervento	L'Aquila		Cratere e fuori cratere		Totali	
	n.	euro	n.	euro	n.	euro
4.1 Sedi istituzionali ed altri edifici strategici	1	1.500.000,00	3	5.338.434,06	4	6.838.434,06
4.2 Strutture ricreative e sportive	3	5.420.000,00	2	1.460.000,00	5	6.880.000,00
totale	4	6.920.000,00	5	6.798.434,06	9	13.718.434,06

## 2.2 Fabbisogno finanziario


Il valore complessivo degli interventi inseriti nel Piano annuale per la ricostruzione pubblica dei n. 9 interventi selezionati ammonta a **euro 13.718.434,06**, così distribuiti:

**euro 6.838.434,06 per i n. 4 interventi della Linea di intervento 4.1**, di cui:

- euro 1.500.000,00 per n. 1 intervento presso il comune dell'Aquila;
- euro 5.338.434,06 per n. 3 interventi presso i comuni del cratere e fuori cratere.

**euro 6.880.000,00 per i n. 5 interventi della Linea di intervento 4.2**, di cui:

- euro 5.420.000,00 per n. 3 interventi presso il comune dell'Aquila;
- euro 1.460.000,00 per n. 2 interventi presso i comuni del cratere e fuori cratere.



Articolando detti interventi tra ambito territoriale di competenza USRA (comune dell'Aquila) e USRC (comuni del cratere e fuori cratere):

- n. 4 interventi ricadenti nel territorio del comune dell'Aquila, di competenza USRA, per complessivi euro 6.920.000,00;
- n. 5 interventi ricadenti nel territorio dei comuni del cratere e fuori cratere, di competenza USRC, per complessivi euro 6.798.434,06.

### 2.3 Trasferimento e monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi

Il trasferimento delle risorse assegnate agli Uffici speciali è operato secondo le modalità previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2017, sulla base del monitoraggio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012.


I titolari degli interventi finanziati effettuano il monitoraggio e la rendicontazione ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229; per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 48 del 2016.

La Struttura di missione presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione del Piano annuale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti responsabili della sua attuazione.

### 2.4 Tempistiche di attuazione degli interventi

Al fine di consentire l'accelerazione degli interventi previsti nel Piano annuale si stabiliscono, in analogia a quanto previsto per i programmi di investimento degli altri settori di ricostruzione pubblica di cui all'Allegato 1 della delibera CIPE n. 48/2016, i termini per l'aggiudicazione degli interventi ammessi a finanziamento:

- per gli interventi con progetto esecutivo, l'avvio delle procedure di gara deve avvenire **entro e non oltre 12 mesi** dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, pena la decadenza dal contributo assegnato, salvo proroga concessa dal coordinatore della Struttura di Missione, previo parere degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'attuazione e sulle base delle documentate esigenze. La proposta di proroga è avanzata dall'ente beneficiario, accompagnata da una relazione dettagliata e motivata del RUP, il quale è tenuto ad illustrare opportunamente il processo adottato/da adottare per la risoluzione della specifica problematica riscontrata nonché a fornire un quadro puntuale delle tempistiche relative alla progettazione ed esecuzione;
- per gli interventi con documento preliminare alla progettazione, l'avvio delle procedure di gara deve avvenire **entro e non oltre 18 mesi** dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, pena la decadenza dal contributo assegnato, salvo proroga concessa dal coordinatore della Struttura di Missione,



previo parere degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'attuazione e sulle base delle documentate esigenze. La proposta di proroga è avanzata dall'ente beneficiario, accompagnata da una relazione dettagliata e motivata del RUP, il quale è tenuto ad illustrare opportunamente il processo adottato/da adottare per la risoluzione della specifica problematica riscontrata nonché a fornire un quadro puntuale delle tempistiche relative alla progettazione ed esecuzione.

I tempi medi per la conclusione dei lavori sono indicati in tre anni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Le risorse derivanti dall'accertamento delle decadenze dai termini e per mancata proroga da parte del coordinatore della Struttura di Missione saranno riprogrammate ed assegnate con successiva delibera del CIPESS.

### PARTE III –RIPROGRAMMAZIONE

#### 3.1 Azioni di coordinamento con precedenti delibere CIPESS

##### Delibera CIPESS n. 17 del 27 marzo 2025

Con delibera n. 17 del 27 marzo 2025 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2025) il CIPESS ha disposto il defianziamento dell'intervento denominato «Ex Inam» - CUP E14E18000260001 - di cui al Piano annuale 2018 approvato dal CIPE con delibera n. 24 del 2018 e la riprogrammazione, con successiva delibera, delle risorse assegnate per un importo pari a euro 504.000,00.

L'importo di euro 504.000,00 è riprogrammato per una quota parte del finanziamento dell'intervento con importo richiesto pari a euro 1.500.000,00 ricadente nel medesimo ambito territoriale, con denominazione del bene "Ex Monastero S. Caterina da Siena".

La Struttura di missione si riserva il puntuale accertamento di eventuali economie relative a gare e/o lavori conclusi, ai fini della riallocazione delle stesse nei successivi piani annuali di attuazione, ad oggi non quantificabili.


#### 3.3 Modifiche alle precedenti programmazioni

##### 1) Modifiche al QE dell'intervento

##### 1.1. Modifiche al Piano annuale della delibera CIPE 24/2018

CUP	Denominazione	Soggetto attuatore	Importo QE (CIPE 24/2018)	Importo QE aggiornato
H47D25000030001	Municipio	Comune di Loreto Aprutino	1.099.809,27	5.800.000,00

##### 1.2 Modifiche al Piano annuale della delibera CIPE 18/2020



CUP	Denominazione	Soggetto attuatore	Importo QE (CIPE 18/2020)	Importo QE aggiornato
H19G18000030001	Ex scuola elementare Civitaretenga	Comune di Navelli	1.000.000,00	1.072.544,87
F26J23000040001	Struttura Polivalente Comunale	Comune di Villa Celiera	600.000,00	690.000,00

### 1.3 Modifiche al Piano annuale della delibera CIPESS 58/2024

CUP	Denominazione	Soggetto attuatore	Importo QE (CIPE 58/2024)	Importo QE aggiornato
C15E23000190001	Sede alpini in località Collebrincioni	Comune dell'Aquila	800.000,00	1.520.000,00

## 2) Modifiche alla Linea di intervento

### 2.1 Modifiche al Piano annuale della delibera CIPE 18/2020

CUP	Denominazione	Soggetto attuatore	Linea di intervento (CIPE 18/2020)	Linea di intervento attuale
H19G18000030001	Ex scuola elementare Civitaretenga	Comune di Navelli	4.1. Sedi istituzionali ed altri edifici strategici	4.2. Strutture ricreative e sportive

## 3) Modifiche alla tipologia di intervento

### 3.1 Modifiche al Piano annuale della delibera CIPESS 58/2024

Denominazione del bene	Tipologia d'intervento (CIPE 58/2024)	Tipologia d'intervento attuale	Stazione Appaltante	CUP
Sede alpini in località Collebrincioni	Riparazione/rafforzamento locale	Miglioramento/adeguamento sismico	Comune dell'Aquila	C15E23000190001

## 4) Modifiche alla centrale di committenza

### 4.1. Modifiche al Piano della delibera CIPE 24/2018

Denominazione	Soggetto attuatore	CUC (CIPE 24/2018)	CUC attuale
Municipio	Comune di Loreto Aprutino	CUC Penne-Loreto Aprutino	Urbs Net On con comune capofila Penne


### 4.2 Modifiche al Piano annuale della delibera CIPE 18/2020

CUP	Denominazione	Soggetto attuatore	CUC (CIPE 18/2020)	CUC attuale
F26J23000040001	Struttura Polivalente Comunale	Comune di Villa Celiera	NO	Urbs Net On




**4.3 Modifiche al Piano annuale della delibera CIPESS 58/2024**

CUP	Denominazione	Soggetto attuatore	CUC (CIPE 58/2024)	CUC attuale
B29D2300124000	Ex Convento di Sant'Angelo d'Ocre – lotto 2	Comune di Ocre	CUC dei Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete	Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna

*Il Coordinatore:* FIORENTINO

ALLEGATO: Tabella riassuntiva degli interventi del Piano Annuale 2025

RICOSTRUZIONE PUBBLICA DEL SETTORE "FUNZIONI ISTITUZIONALI E COLLETTIVE, SERVIZI DIRIZIONALI" - TABELLA INTERVENTI QUARTO PIANO ANNUALE																		
Linea di intervento	Denominazione del bene	Indirizzo - Località	Localizzazione	Tipologia intervento	Stazione Appaltante	Amministrazione locale incaricata della gestione	Ricorso a CUC	Risorse già assegnate con Delibera di Giunta n. 38/2024	Precedenti assegnazioni CPE	Risorse assegnate con Delibera di Giunta n. 48/2016	Risorse assegnate con Delibera di Giunta n. 24/2018	Risorse assegnate con Delibera di Giunta n. 18/2020	Risorse assegnate con Delibera di Giunta n. 59/2024	CUP	OE	IMPORTO RICHIESTO PER LA QUARTA ANNUALITA' (2025)	Fabbisogno Annuale successivo	Finalità della Voce
4.2_Strutture ricreative e sportive	Ex scuola elementare Civitanova	Piazza Garibaldi, Navelli (AQ)	2_Centro	Miglioramento (segnalamento)	Comune di Navelli	USRC	0	72.544,87 €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	H19G1500030001	1.072.544,87 €	850.000,00 €	- €	Esecuzione
4.1_Sedi istituzionali ed altri edifici strategici	Via dei Mili S. Loreto	Via dei Mili S. Loreto, Apratino (PE)	3_Fuori Centro	Miglioramento (segnalamento)	Comune di Loreto Apratino	USRC	0	- €	- €	1.099.809,27 €	- €	- €	- €	H47D25000030001	5.800.000,00 €	4.700.190,73 €	- €	Esecuzione
4.2_Strutture ricreative e sportive	Struttura Polivalente Comunale	Via Belvedere, Villa Calera (PE)	3_Fuori Centro	Miglioramento (segnalamento)	Comune di Villa Calera	USRC	0	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	F26J25100040001	600.000,00 €	610.000,00 €	- €	Esecuzione
4.2_Strutture ricreative e sportive	Sede alpini in località Collemarconi	Via dell'Aquila 24, Fraz. Collemarconi, L'Aquila	1_L'Aquila	Miglioramento (segnalamento)	Comune di Collemarconi	USRC	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	G15I232000190001	1.520.000,00 €	720.000,00 €	- €	Esecuzione
4.1_Sedi istituzionali ed altri edifici strategici	Ex Monastero S. Caterina da Siena	Via Sassa, L'Aquila	1_L'Aquila	Miglioramento (segnalamento)	Comune di L'Aquila	USRC	0	- €	7.600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	D12I39000060006	9.100.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	Esecuzione
4.1_Sedi istituzionali ed altri edifici strategici	Mir di contenimento insistenti su area pubblica sita all'interno di Palazzo Ghili	Fontecchio (AQ)	2_Centro	Miglioramento (segnalamento)	Comune di Fontecchio	USRC	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	G46J24000010001	270.000,00 €	270.000,00 €	- €	Progettazione ed esecuzione
4.2_Strutture ricreative e sportive	Ex scuola dell'infanzia "S. Costantino" Centro ricreativo culturale	Fraz. Rovere, Rocca di Mezzo (AQ)	1_Centro	Riparazione	Comune di Rocca di Mezzo (AQ)	USRC	0	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	F79J25100020005	468.243,33 €	308.243,33 €	- €	Esecuzione
4.2_Structures ricreative e sportive	Ex scuola dell'infanzia "S. Costantino" Centro ricreativo culturale	Via Giuseppe Cupps, L'Aquila	1_L'Aquila	Riparazione	Comune di Rocca di Mezzo (AQ)	USRC	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	G12I251000410005	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	Progettazione ed esecuzione
4.2_Structures ricreative e sportive	Centro di sollevamento delle rocce di Pile	Via Frate Barni II, L'Aquila	1_L'Aquila	Riparazione	Comune di Rocca di Mezzo (AQ)	USRC	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	G16I2500160001	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	- €	Progettazione ed esecuzione
															23.620.786,20 €	13.764.546,00 €	- €	



Cronoprogramma finanziario quarto Piano annuale del settore di ricostruzione degli edifici pubblici "Funzioni Istituzionali e collettive servizi direzionali"										
Linea di intervento	Denominazione del bene	Indirizzo - Località	Localizzazione	Tipologia d'intervento	Stazione Appaltante	Amministrazione destinataria delle risorse	Importo richiesto per il quarto Piano annuale	Spesa prevista 2026	Spesa prevista 2027	Spesa prevista 2028
4.2. Strutture ricreative e sportive	Ex scuola elementare Civitavecchia	Piazza Garibaldi, Navelli (AQ)	2_ Cratere	Miglioramento/adequamento sismico	Comune di Navelli	USRC	850.000,00 €	502.638,08 €	347.361,92 €	
4.1. Sedi istituzionali ed altri edifici strategici	Municipio	Via dei Mille 8, Loreto Aprutino (PE)	3_ Fuori Cratere	Miglioramento/adequamento sismico	Comune di Loreto Aprutino	USRC	4.700.190,73 €	700.190,73 €	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €
4.2. Strutture ricreative e sportive	Struttura Polivalente Comunale	Via Belvedere, Villa Celiera (PE)	3_ Fuori Cratere	Riparazione danni /rafforzamento locale	Comune di Villa Celiera	USRC	610.000,00 €	111.870,40 €	300.000,00 €	198.129,60 €
4.2. Strutture ricreative e sportive	Sede alpini in località Collebrincioni	Via dell'Aquila 24, Fraz. Collebrincioni, L'Aquila	1_ L'Aquila	Riparazione danni/rafforzamento locale	Comune dell'Aquila	USRA	720.000,00 €		400.000,00 €	320.000,00 €
4.1. Sedi istituzionali ed altri edifici strategici	Ex Monastero S. Caterina da Siena	Via Sassa, L'Aquila	1_ L'Aquila	miglioramento/adequamento sismico	Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e	USRA	1.500.000,00 €	633.274,92 €	866.725,08 €	
4.1. Sedi istituzionali ed altri edifici strategici	Muri di contenimento insistenti su area pubblica siti all'interno di Palazzo Galli	Fontecchio (AQ)	2_ Cratere	miglioramento/adequamento sismico	Comune di Fontecchio (AQ)	USRC	270.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €
4.1. Sedi istituzionali ed altri edifici strategici	Resti monumentali della Rocca di Rovere	Fraz. Rovere, Rocca di Mezzo (AQ)	2_ Cratere	Riparazione danni /rafforzamento locale	Comune di Rocca di Mezzo (AQ)	USRC	368.243,33 €	250.000,00 €	100.000,00 €	18.243,33 €
4.2. Strutture ricreative e sportive	Ex scuola dell'infanzia "Tommaso Campanella" a Centro ricreativo culturale	Via Giuseppe Cappa, L'Aquila	1_ L'Aquila	Sostituzione edilizia con ricostruzione in loco	Comune dell'Aquila	USRA	2.000.000,00 €	350.000,00 €	825.000,00 €	825.000,00 €
4.2. Strutture ricreative e sportive	Centrale di sollevamento delle acque di Pile	Via Fonte Burri II, L'Aquila	1_ L'Aquila	Riparazione danni /rafforzamento locale	Comune dell'Aquila	USRA	2.700.000,00 €	450.000,00 €	1.000.000,00 €	1.250.000,00 €
							<b>13.718.434,06 €</b>	<b>3.047.974,13 €</b>	<b>6.539.087,00 €</b>	<b>4.131.372,93 €</b>



Cronoprogramma finanziario riassuntivo generale			
Importo richiesto per il quarto Piano annuale	Spesa prevista 2026	Spesa prevista 2027	Spesa prevista 2028
13.718.434,06 €	3.047.974,13 €	6.539.087,00 €	4.131.372,93 €

26A02009

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23** (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.»**.

### AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 2026 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

### Capo I

#### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

#### Art. 1.

#### *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere*

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumen-

ti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, *nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano* è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-*bis*.

Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

b) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1, dopo la parola « licenza » sono aggiunte le seguenti: « , compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, *muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.* »;

2) al comma 2, *alinea*, le parole: «porto d'arma» sono sostituite dalle seguenti: «porto di armi o di strumenti atti ad offendere»;



2-bis) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto»;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.

2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.»;

3-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio»;

c) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-ter (Sanzioni amministrative commesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). — 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

2. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere). — 1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1.

2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al comma 1, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti di cui al comma 1 adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al medesimo comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.

5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.

6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2, può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.

7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione di cui al comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».

2. All'articolo 4, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies),».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


## Art. 2.

### Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile

1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del



soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma, 614, 624 e 635 del codice penale»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.»

2. All'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 1 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

3-ter. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.»

2-bis. All'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) sui contenuti online del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell'informazione quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».

## Art. 3.

### *Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: «603-bis,» sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»;

b) all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole: «dell'articolo 628» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;

c) all'articolo 624-bis:

1) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500»;

3) alla rubrica, dopo le parole: «in abitazione» la parola: «e» è sostituita dal seguente segno di interpunzione «,» e dopo le parole: «con strappo» sono aggiunte le seguenti: «e furto con destrezza in casi particolari»;

d) dopo l'articolo 628, è inserito il seguente:

«Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato). — La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio.

Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.

Si applica il quinto comma dell'articolo 628.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella



raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.»;

e) all'articolo 648, primo comma, le parole: «dell'articolo 628» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e dopo le parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis.»

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*quinqüies*, dopo la parola: «617-*sexies*,» è inserita la seguente: «628-*bis*,»;

b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: «628, terzo comma,» è inserita la seguente: «628-*bis*,».

3. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «, nonché al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-*bis* del codice penale».

4. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «628, terzo comma,» è inserita la seguente: «628*bis*».

#### Art. 4.

*Zone a vigilanza rafforzata, adeguamento e potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche*

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonché nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza»;

2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dai *commi da 1 a 3*, il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.

3-*ter*. Le zone di cui al comma 3-*bis* sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.»;

b) all'articolo 10:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «, e commi 2 e 3-*bis*, secondo periodo»;

2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «ad una o più aree di cui all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 3» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicative previste dallo stesso periodo, può essere disposto in relazione ad una o più delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-*bis* e la sua durata non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter* del predetto articolo 9»;

3) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, la durata del divieto di accesso ad una o più delle zone di cui al predetto comma 3-*bis*, specificamente individuate, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, è pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter* del predetto articolo 9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza»;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-*quater*, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-*bis* della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-*bis*, comma 2, lettere c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il questore può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui



al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo»;

5) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;

6) al comma 6-*quater*, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-*quater* e 635, terzo comma,» e la parola «commesso» è sostituita dalla seguente: «commessi»;

*b-bis) all'articolo 13-bis, comma 5, le parole: "al provvedimento di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4".*

#### Art. 5.

##### Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti

1. All'articolo 73, comma 7-*bis*, del testo unico *delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti salvo che appartengano a persona estranea al reato».

1-*bis*. All'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale».

1-*ter*. Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

#### Art. 6.

##### Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

1. All'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e 2026».

2. Il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 29 milioni di euro per l'anno 2026.

3. All'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità, le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresì, alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.».


4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il predetto gettito può essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, comprese l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-*bis* e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico».

5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-*bis* del predetto codice, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 208, comma 5-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-*bis* e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico 267 del 2000, in deroga all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 48 milioni per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;



b) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente versamento *all'entrata del bilancio dello Stato* di quota parte delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 5;

c) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7-bis. *All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-bis è sostituito dal seguente:*

«15-bis. *Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se nell'attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. E sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».*

#### Art. 7.

##### Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della forza pubblica nel corso» sono inserite le seguenti: «di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o»;

b) dopo le parole: «operazioni di polizia» sono inserite le seguenti: «, anche destinate alla prevenzione di reati che turbano l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone.»;

c) le parole: «strumenti di effrazione» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di effrazione o atti ad offendere»;

d) le parole: «non appaiono giustificabili» sono sostituite dalle seguenti: «, appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale».

2. Al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.

2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma 1 è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata.

3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.».

3-bis. *Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio».*

#### Art. 8.

##### Disposizioni in materia di sicurezza stradale

1. All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, *salvo che appartenga a persona estranea al reato*. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.».



2. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.»

#### Art. 8 - bis

Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori

1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili».

2. All'articolo 158, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente: «o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori».

#### Art. 9.

Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al terzo comma, le parole: « sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila» sono sostituite dalle seguenti: « sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 », dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti e le parole: « Con le stesse pene» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima sanzione»;

2) al quinto comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000» e le parole: «Con le stesse pene» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima sanzione»;

3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

«Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.

Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della medesima legge.

Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.

La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.»;


b) all'articolo 24, terzo comma, le parole da «sono puniti» fino a «quattromila» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta».

2. All'articolo 654 del codice penale, le parole «da lire duecentomila a un milione duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2.400».

#### Art. 10.

Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico

1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, 336, 337, 338, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584 e 635, terzo comma, del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo



da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.

2. Con la medesima sentenza di condanna di cui al comma 1 il giudice può disporre, altresì, la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione è disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. In caso di violazione del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale è raddoppiata.

#### Art. 11.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582, secondo comma, dopo le parole: «primo periodo,» sono inserite le seguenti: «e terzo comma,»;

b) all'articolo 583-quater

1) al secondo comma, primo periodo, le parole: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o

socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive».

2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a-ter) è sostituita dalla seguente:

«a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;».

#### Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI PERMESSI IN AMBITO PENITENZIARIO, NONCHÉ DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA

#### Art. 12.

Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.».

2. Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335-quater, è aggiunto il seguente:

«Art. 335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione). — 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.

2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.

3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.



4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».

#### Art. 13.

*Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo 335, *introdotto dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto.*

#### Art. 14.

*Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.»;

b) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.».

2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, *del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo le parole: «di cui al presente comma,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

2-bis. *All'articolo 14, comma 2, della legge 4 aprile 2025, n. 42*, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2026».

#### Art. 15.

*Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b-ter), è inserita la seguente:

«b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o più istituti

penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391, 391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 613-bis del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalità previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali. Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attività info-investigative in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione, nonché le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorità giudiziaria.».

#### Art. 16.

*Interventi in materia di permessi*


1. All'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato»;

b-bis) al settimo comma, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma».



2. All'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio»;

b) al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio».

#### Art. 17.

##### *Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato*

1. L'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 — 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato *che espletano* funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.

2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi già indetti, purché gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati.

3. Per esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti, fino al 31 dicembre 2027, dai rispettivi bandi di concorso prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato che abbia riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori, secondo le modalità determinate dai bandi stessi. Per ogni prova d'esame o accertamento facoltativi è assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative. L'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. *Fermi restando* le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3 e all'articolo 2-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,

nonché i requisiti generali di partecipazione e le cause di esclusione dalle procedure concorsuali determinati ai sensi della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2027, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato sono ammessi, nel limite del dieci per cento dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.

#### Art. 18.

##### *Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a-*bis*), *alinea*, la parola «2022» è sostituita dalla seguente: «2029»;

b) alla lettera c-*quater*), le parole «di cui alle lettere c-*bis*), c-*ter*) e d-*ter*)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c-*bis*), c-*ter*), c-*sexies*) e d-*ter*)»;

c) alla lettera c-*quinqies*), le parole «di cui alle lettere c), c-*bis*), c-*ter*) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c), c-*bis*), c-*ter*), c-*sexies*) e d)»;

d) dopo la lettera c-*quinqies*), è aggiunta la seguente:

«c-*sexies*) *alla copertura* dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre *degli anni 2026 e 2027* secondo i seguenti criteri:

1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui *all'articolo 27, comma 1, lettera b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste.»;

e) la lettera r-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«r-*bis*) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza»;



f) dopo la lettera ll-bis) è aggiunta la seguente:

«ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede:

1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;

2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità attuative definite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità previste ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982».

f-bis) dopo la lettera mm-quater) è inserita la seguente:

«mm-quinquies) nell'anno 2027 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore superiore tecnico, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e che è riservato al personale appartenente, alla data del bando che indice il concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, escluso il personale transitato nel medesimo ruolo ai sensi della lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti tra i settori e i profili professionali del ruolo è determinata dal bando di concorso. Agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario».

2. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere c-quinquies) e c-sexies) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 1 del presente articolo, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi della medesima lettera c-sexies) possono essere ampliati di un numero massimo di candidati pari al venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

3. Il comma 1-bis) e il secondo periodo del comma 1-ter) dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono abrogati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035.

5. È autorizzata la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straor-

dinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.


6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

#### Art. 19.

##### *Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato*

1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservati ai candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso, fermi restando gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice è composta da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Salva motivata impossibilità, i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della commissione esaminatrice. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata con un esperto in lingua inglese e con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di polizia esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il decreto di cui al presente comma sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione esaminatrice può avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice il cui rapporto di impie-



go si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianità o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico è rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato.

3. In deroga all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.

5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.

6. All'articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole «una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle parole «laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno».

7. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati, fino ad un massimo di tre mesi, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

8. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del

personale della Polizia di Stato per la cui assunzione è richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

#### Art. 19 - bis

##### Collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «cinque per cento della dotazione organica» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza»;

b) al comma 4, le parole: «non superiore al triennio» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quadriennio»;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il dirigente collocato in disponibilità che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

5-ter. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilità di collocamento in disponibilità, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento in disponibilità, anche nella nuova qualifica».

#### Art. 20.

##### Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:


0a) all'articolo 168, comma 2, le parole da: «con mandato della durata di un anno, senza possibilità di proroga» fino a: «non oltre la data di cessazione dal servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge»;

a) all'articolo 635, al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri è altresì richiesto il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

b) all'articolo 648, al comma 2, la parola «28» è sostituita dalla seguente: «26»;

c) all'articolo 683, dopo il comma 9 sono aggiunti infine i seguenti:

«9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione



vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:

a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;

b) di età non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.

9-ter. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.»;

d) all'articolo 765, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis.»;

e) dopo l'articolo 767, è inserito il seguente:

«Art. 767-bis (Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli). — 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento.

2. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 1 è rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario.

3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio e in tal caso il periodo di corso frequentato è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»;

f) all'articolo 769, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV.»;

g) all'articolo 771, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianità relativa è stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.»;

h) all'articolo 950, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di un anno è concesso dal Comandante generale o dall'autorità delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto, inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia pienamente nelle condizioni, per qualità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente. Allo scadere di tale prolungamento è applicabile la norma relativa alla non ammissione nel servizio permanente, di cui all'articolo 949. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta può essere avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»;

h-bis) all'articolo 1034, comma 2, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 133 e»;

i) all'articolo 1783, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.»;

l) all'articolo 1860:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.»;

m) all'articolo 2243-bis:

1) al comma 3, la parola «2010» è sostituita dalla seguente «2016»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale.»;

n) all'articolo 2243-ter, comma 2, la parola «2010» è sostituita dalla seguente: «2016»;

o) all'articolo 2248, al comma 1, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;

p) all'articolo 2248-bis:

1) al comma 1, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;

2) al comma 1-bis, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;

3) al comma 1-ter, la parola «2026» è sostituita dalla seguente «2032»;

q) a decorrere dal 1° gennaio 2027, lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4, di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.



2. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 363, comma 1, le parole «indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383» sono sostituite dalle seguenti: «individuati con determinazione del Comandante Generale»;

b) l'articolo 383 è abrogato.

#### Art. 21.

##### *Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza*

1. Al fine di potenziare i settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, il Corpo della guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato a indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi:

a) di età non superiore a 28 anni;

b) in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.

2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.

3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono:

a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianità giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla data di inizio del corso;

b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso;

c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente ar-

ticolo per l'impiego nei settori tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 4 del presente articolo e a quello già reclutato ai sensi dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione che si svolge con le modalità definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 1783 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche al personale della Guardia di finanza dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale nonché sanitario, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente.

7. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

8. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

8-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato fino al 31 dicembre 2026.

9. Al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 40 dell'11 marzo 2024:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;

b) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:

1) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;

2) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse.



## Art. 21 - bis

Misure urgenti in tema di funzionalità del Corpo della Guardia di finanza

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale:

a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;

b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;

d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La promozione a finanziere è sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa»;

b) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanziari" è escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento:

a) risulti sospeso dall'impiego; b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza»;

c) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori" e "sovrintendenti" è escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse:

a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;

b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;

c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado;

d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità».

## Art. 22.

Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alla lettera a-bis), la parola «2022» è sostituita dalla seguente: «2025»;

b) il comma 14-sexiesdecies è sostituito dal seguente:

«14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari per titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

## Art. 23.

Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria


1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi».

## Art. 24.

Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria

1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità del Corpo di Polizia Penitenziaria, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria riser-



vati ai candidati *in possesso di una* delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore universitario o ricercatore universitario esperto in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del direttore generale del personale *del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

3. In deroga all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione *tecnico-professionale* di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza. Gli allievi *vice ispettori* durante il corso di cui al presente comma non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.

4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi viceispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre

ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, *l'allievo, a domanda*, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.

5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.

6. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti delle disponibilità alloggiative.


7. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione è richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

#### Art. 25.

*Disposizioni riguardanti l'indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395*

1. In deroga all'articolo 2033 del codice civile, non sono ripetibili le somme corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.



### Capo III

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHÉ MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

#### Art. 26.

*Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

1. Al fine di adempiere agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, nonché di favorire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato di personale di livello non dirigenziale, necessario a garantire la piena ed immediata operatività delle strutture organizzative, a livello centrale e territoriale, dell'Amministrazione civile, ivi comprese quelle individuate dal Piano di attuazione nazionale del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno per gli anni 2026 e 2027 è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, senza il previo svolgimento di procedure di mobilità:

*a)* a procedere allo scorrimento, con carattere di priorità, rispetto alle amministrazioni *diverse da quelle* che hanno bandito il concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

*b)* ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal *Dipartimento della* funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 4, *lettera b)*, del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. Fino al 31 dicembre 2027 il personale reclutato secondo le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, né può essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

3. Al fine di consentire alla Struttura commissariale per il recupero, la rifunionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata l'ordinario svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative al « Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR » per l'annualità 2026 sono incrementate in misura pari ad euro 2.000.000.

4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, la parola «dodici» è sostituita dalla parola «undici» e la parola «nove» è sostituita dalla parola «otto»;

*b)* dopo il quinto periodo *sono inseriti i seguenti*: «Le specifiche attività del personale non dirigenziale sono retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Il trattamento accessorio aggiuntivo non può eccedere il limite *pro capite* del 15 per cento della retribuzione tabellare.».

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari ad euro 2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede:

*a)* quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

*b)* quanto a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

#### Art. 27.

*Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata*

1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai soggetti di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con invalidità pari o superiore all'ottanta per cento, nonché ai familiari superstiti, che già godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Le modalità di attuazione *del presente comma* sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'interno. Per le assun-



zioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

3. L'articolo 1, comma 2, del *regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333*, si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione *nei siti internet istituzionali* e mediante una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota *obbligatoria* e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 1, comma 5, del *regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata.

6. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

7. Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza *come previsti dal medesimo comma 6*.

8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

#### Art. 27 - bis

Disposizioni per la tutela della mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità e modifica all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

1. *All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. *Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali soggetti, qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare le facoltà di riscatto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.*»

#### Capo IV


##### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

#### Art. 28.

*Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità*

1. All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito, in fine, *il seguente comma:*

«I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del regolamento di esecuzione, *di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230*. Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.»



2. All'articolo 15, comma 1, del *testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 32, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.».

#### Art. 29.

##### *Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23 bis del citato regolamento (UE) 2016/ 399, e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.»;

2) al comma 1-bis, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»;

b) all'articolo 14, comma 5-*quater*, le parole: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, quarto periodo».

2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalità previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo.».

3. L'articolo 142 del *testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato.

#### Art. 30.

##### *Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale*

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno è autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.


2. All'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028».

3. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono aggiunte le seguenti: «, oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»;

b) al secondo periodo:

1) le parole: «In tal caso» sono soppresse;



2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato».

4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 30 - bis

##### Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti

1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri,» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense,»;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 246.000 per l'anno 2026 e ad euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

#### Art. 30 - ter

##### Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti

1. All'articolo 16, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «sen-

za formalità» sono inserite le seguenti: «, nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto».

#### Art. 31.

##### Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione

1. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, sottoscritto il 17 maggio 2024, concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati Membri dell'Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione, entrato in vigore, in conformità all'articolo 12, Paragrafo 1 dell'Accordo, in data 15 luglio 2024, è autorizzato il versamento, da parte delle Autorità Svizzere all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo pari a 20.000.000 di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo al pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, concernente le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.

#### Art. 32.

##### Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno può avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtù della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

#### Art. 33.

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



“ALLEGATO 1  
(ARTICOLO 20, COMMA 1, LETTERA O)

“Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027) (art. 1226-bis, comma 1)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	2	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	78	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	436	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1208	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	38 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando compagnia territoriale o incarico equipollente (l)	-	96 (m)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

Volume organico complessivo 3627 unità.  
Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

- a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;  
b) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;  
c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;  
d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;  
f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;  
g) a partire dal 2027. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis;  
h) a partire dal 2027;  
i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;  
l) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni; per gli ufficiali nominati ai sensi dell'art.651-bis. co.1, lettera b), due anni di comando di reparto dell'organizzazione territoriale, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente o sottotenente;  
m) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 96 unità annue.”



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

*Estratto determina IP n. 235 del 10 aprile 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM INSTANT 2 mg orodispergeerbare tabletten, 60 orodispergeerbare tabletten dal Belgio con numero di autorizzazione BE181422, intestato alla società Kenvue Belgium NV Michel de Braeystraat 52 2000 Antwerpen Belgio e prodotto da Janssen-Cilag, via C. Janssen - 04100 - Latina - Borgo San Michele, Italia, da Jnt Consumer Health (France) SAS, Domaine de Maignemont, 27100 Val-De-Reuil, Francia e da Kenvue Belgium NV, Michel de Braeystraat 52, 2000 Antwerpen, Belgio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 - Milano (MI).

Confezione:

IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse - codice A.I.C.: 041245059 (in base 10) 17BQD3(in base 32);

forma farmaceutica: compressa orosolubile;

composizione: una compressa orosolubile contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato;

eccipienti: gelatina, mannitolo (E421), aspartame (E951), aroma menta (contiene etanolo e alcool benzilico), sodio bicarbonato.

Eliminare al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento esterno l'indicazione «Conservare a temperatura non superiore a 25°C» ed inserire le seguenti informazioni: «Conservare nella confezione originale. Se le compresse si sono indurite, non possono essere più adoperate.»

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Ca-leppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse - codice A.I.C.: 041245059;

classe di rimborsabilità: C-bis.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse - codice A.I.C.: 041245059;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli

stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

#### *Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 26A01965

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Utufar».

*Estratto determina AAM/PPA n. 212/2026 del 17 aprile 2026*

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/404.

Cambio nome: N1B/2026/250.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno), codice fiscale 03696500655;

medicinale: UTUFAR;

045399019 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

045399021 - «50 mg capsule rigide» 21 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

045399033 - «75 mg capsule rigide» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

045399045 - «75 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

045399058 - «100 mg capsule rigide» 21 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

045399060 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

045399072 - «150 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

045399084 - «200 mg capsule rigide» 21 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

045399096 - «300 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

045399108 - «50 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

045399110 - «100 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

045399122 - «200 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL;

alla società Dymalife Pharmaceutical S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo n. 95 - 80063 Piano di Sorrento - Napoli, codice fiscale 08456641219.

Con variazione della denominazione del medicinale in KAPDOLEN.

#### *Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.



*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01968

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piperacillina/tazobactam, «Textazo».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 216/2026 del 17 aprile 2026*

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale TEXTAZO:

VN2/2025/201, variazione tipo II, C.I.2.b): aggiornamento degli stampati in accordo al medicinale di riferimento Tazocin; modifiche minori e di adeguamento al *QRD Template*.

Si modificano i paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

N1B/2025/1381, variazione tipo IB, C.I.z): modifica del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, per inserire il *link* ai valori di MIC dell'EUCAST, pubblicato sul sito dell'EMA.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni secondo la lista dei termini *standard* della farmacopea europea, da:

038558019 - «2 g + 250mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente;

038558021 - «4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere;

038558033 - «4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro;

a:

038558019 - «2 g + 0,25 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere in vetro + 1 fiala solvente in vetro;

038558021 - «4 g/0,5 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

038558033 - «4 g/0,5 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., codice fiscale 03670780158, con sede legale e domicilio fiscale in via S. Paolo n. 1 - 20121 - Milano - Italia.

Codici pratica: VN2/2025/201 - N1B/2025/1381.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le mo-

difiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01969

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Biocon»**

*Estratto determina AAM/AIC n. 45/2026 del 10 aprile 2026*

Codice pratica MCA/2024/123.

Procedura europea DK/H/3570/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APIXABAN BIOCON, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Biocon Pharma Malta I Limited con sede e domicilio fiscale in The Victoria Centre, Unit 2, Lower Ground Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, Malta;

confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493018 (in base 10) 1L1YQU (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493020 (in base 10) 1L1YQW (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493032 (in base 10) 1L1YR8 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493044 (in base 10) 1L1YRN (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493057 (in base 10) 1L1YS1 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493069 (in base 10) 1L1YSF (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493071 (in base 10) 1L1YSH (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052493083 (in base 10) 1L1YSV (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052493095 (in base 10) 1L1YT7 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493107 (in base 10) 1L1YTM (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493119 (in base 10) 1L1YTZ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493121 (in base 10) 1L1YU1 (in base 32);


«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493133 (in base 10) 1L1YUF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493145 (in base 10) 1L1YUT (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493158 (in base 10) 1L1YV6 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493160 (in base 10) 1L1YV8 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052493172 (in base 10) 1L1YVN (in base 32);



«5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052493184 (in base 10) 1L1YW0 (in base 32).

Principio attivo: Apixaban.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Biocon Pharma Malta I Limited

62 Triq San Silvestru, Il-Mosta, MST 3705, Malta.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

#### Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493018 (in base 10) 1L1YQU (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493020 (in base 10) 1L1YQW (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493032 (in base 10) 1L1YR8 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493044 (in base 10) 1L1YRN (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493057 (in base 10) 1L1YS1 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493069 (in base 10) 1L1YSF (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052493083 (in base 10) 1L1YSV (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052493095 (in base 10) 1L1YT7 (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493107 (in base 10) 1L1YTM (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493119 (in base 10) 1L1YTZ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493121 (in base 10) 1L1YU1 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493133 (in base 10) 1L1YUF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493145 (in base 10) 1L1YUT (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493158 (in base 10) 1L1YV6 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052493172 (in base 10) 1L1YVN (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052493184 (in base 10) 1L1YW0 (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493071 (in base 10) 1L1YSH (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052493160 (in base 10) 1L1YV8 (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Fatto salvo quanto previsto della Nota 97 AIFA.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda  
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 5 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A01970**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mepartricina, «Ipertrofan».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 213/2026 del 17 aprile 2026*

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/321.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SPA Società prodotti antibiotici S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Biella n. 8 - 20143 Milano, codice fiscale 00747030153;

medicinale: IPERTROFAN;

025412026 - «40 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse;

alla società Scharper S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles n. 12 - 20139 Milano - codice fiscale 09098120158.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A01974**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dutasteride, «Dutas».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 214/2026 del 17 aprile 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/92.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Pharmacare S.r.l., codice fiscale 12363980157, con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano, Italia;

medicinale: DUTAS;

confezioni A.I.C. n.:

045997018 - «0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

045997020 - «0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

alla società Eberlife Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 09675161211, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Porzio snc - 80143 Napoli, Italia.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A01975**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**


**Annuncio di una proposta di legge  
di iniziativa popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 23 aprile 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«INTERVENTI PER GARANTIRE L'EQUITÀ E IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE CURE PER TUTTI I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO ITALIANO. MISURE PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ NEONATOLOGICA E PEDIATRICA».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Andrea Fiori, località Vitiano n. 290 - 52100 Arezzo (AR); email: andreafori161@gmail.com

**26A02046**



**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 7 aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1557
Yen .....	184,73
Corona ceca .....	24,531
Corona danese .....	7,4725
Lira Sterlina .....	0,87258
Fiorino ungherese .....	382,3
Zloty polacco .....	4,2753
Nuovo leu romeno .....	5,0954
Corona svedese .....	10,99
Franco svizzero .....	0,9242
Corona islandese .....	143,8
Corona norvegese .....	11,183
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	51,5551
Dollaro australiano .....	1,6665
Real brasiliano .....	5,9506
Dollaro canadese .....	1,6078
Yuan cinese .....	7,9251
Dollaro di Hong Kong .....	9,0564
Rupia indonesiana .....	19727,97
Shekel israeliano .....	3,6361
Rupia indiana .....	107,4895
Won sudcoreano .....	1730,56
Peso messicano .....	20,5167
Ringgit malese .....	4,6586
Dollaro neozelandese .....	2,0267
Peso filippino .....	69,628
Dollaro di Singapore .....	1,4847
Baht thailandese .....	37,687
Rand sudafricano .....	19,5192

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01979

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 8 aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1706
Yen .....	185,13
Corona ceca .....	24,38
Corona danese .....	7,4728
Lira Sterlina .....	0,86893
Fiorino ungherese .....	375,63
Zloty polacco .....	4,2538
Nuovo leu romeno .....	5,0952
Corona svedese .....	10,784
Franco svizzero .....	0,9223
Corona islandese .....	143,8
Corona norvegese .....	11,1535
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	52,0707
Dollaro australiano .....	1,6589
Real brasiliano .....	5,9488
Dollaro canadese .....	1,6225
Yuan cinese .....	7,9948
Dollaro di Hong Kong .....	9,1685
Rupia indonesiana .....	19872,46
Shekel israeliano .....	3,6016
Rupia indiana .....	107,9533
Won sudcoreano .....	1725,73
Peso messicano .....	20,3696
Ringgit malese .....	4,6543
Dollaro neozelandese .....	2,0055
Peso filippino .....	69,531
Dollaro di Singapore .....	1,49
Baht thailandese .....	37,313
Rand sudafricano .....	19,093

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01980



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 9 aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1685
Yen .....	185,7
Corona ceca .....	24,401
Corona danese .....	7,4728
Lira Sterlina .....	0,87053
Fiorino ungherese .....	377,08
Zloty polacco .....	4,2558
Nuovo leu romeno .....	5,0932
Corona svedese .....	10,8765
Franco svizzero .....	0,924
Corona islandese .....	143,6
Corona norvegese .....	11,1265
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	52,1047
Dollaro australiano .....	1,6593
Real brasiliano .....	5,9584
Dollaro canadese .....	1,6175
Yuan cinese .....	7,9863
Dollaro di Hong Kong .....	9,1551
Rupia indonesiana .....	19978,14
Shekel israeliano .....	3,6029
Rupia indiana .....	108,2738
Won sudcoreano .....	1728,78
Peso messicano .....	20,3739
Ringgit malese .....	4,6541
Dollaro neozelandese .....	2,0019
Peso filippino .....	69,883
Dollaro di Singapore .....	1,4891
Baht thailandese .....	37,503
Rand sudafricano .....	19,2009

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01981

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 10 aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1711
Yen .....	186,43
Corona ceca .....	24,365
Corona danese .....	7,4727
Lira Sterlina .....	0,87105
Fiorino ungherese .....	377,2
Zloty polacco .....	4,2435
Nuovo leu romeno .....	5,0915
Corona svedese .....	10,836
Franco svizzero .....	0,9241
Corona islandese .....	143,29
Corona norvegese .....	11,1165
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	52,3147
Dollaro australiano .....	1,6561
Real brasiliano .....	5,9191
Dollaro canadese .....	1,6187
Yuan cinese .....	7,9967
Dollaro di Hong Kong .....	9,1729
Rupia indonesiana .....	20020,25
Shekel israeliano .....	3,5709
Rupia indiana .....	108,7795
Won sudcoreano .....	1737,06
Peso messicano .....	20,3184
Ringgit malese .....	4,6434
Dollaro neozelandese .....	2,0034
Peso filippino .....	70,088
Dollaro di Singapore .....	1,4919
Baht thailandese .....	37,592
Rand sudafricano .....	19,2389

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01982



**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

**Modifiche all'Allegato 1 dell'ordinanza n. 86  
del 29 dicembre 2023**

Con ordinanza n. 128 del 27 marzo 2026, registrata da parte dell'ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 9 aprile 2026 al numero 998, avente ad oggetto «Modifica dell'ordinanza n. 86/PNC del 29 dicembre 2023 con riguardo al Comune di Norcia», l'allegato 1 all'ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 è modificato nei seguenti termini:

l'intervento individuato quale «opere relative alla costruzione di una struttura per la copertura dell'attuale campo polivalente esistente

dell'Istituto omnicomprensivo De Gasperi - Battaglia, sito in viale Lombrici n. 13, da destinare a centro polifunzionale dedicato alle attività ricreative, sportive e sociali delle associazioni del Comune di Norcia», è stralciato e sostituito da

l'intervento «Riqualificazione area ex Ist. Battaglia e delocalizzazione piscina comunale - CUP F55B26000130001», ad invarianza di spesa.


La citata ordinanza ed il relativo allegato possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/>

**26A01966**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-095) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 4 2 4 \*

€ 1,00

